

ATTI PARLAMENTARI

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI Doc. CLXIV
n. 13

R E L A Z I O N E

SULLO STATO DELLA SPESA, SULL'EFFICACIA NELL'ALLOCAZIONE DELLE RISORSE E SUL GRADO DI EFFICIENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

(Anno 2022)

(Articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244)

Presentata dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali

(CALDERONE)

Trasmessa alla Presidenza il 4 agosto 2023

PAGINA BIANCA

Relazione al Parlamento

ai sensi della legge 24 dicembre 2007, n. 244, articolo 3, comma 68

Anno 2022



Sommario

Premessa	3
A) STATO DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA GENERALE PER L’AZIONE AMMINISTRATIVA E LA GESTIONE	4
1 POLITICHE PER IL LAVORO E PREVIDENZIALI	
1.1 La riforma degli ammortizzatori sociali	5
1.2 Politiche attive – Coordinamento ANPAL	13
1.3 Tutela della sicurezza e sicurezza sui luoghi di lavoro. Vigilanza contrasto al lavoro nero e irregolare, prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro	18
1.4 Politiche previdenziali	23
2 ATTUAZIONE DEL REDDITO DI CITTADINANZA	42
2.1 Il reddito di cittadinanza	42
2.2 Funzionamento dei Centri per l’impiego – Ruolo dell’ANPAL	48
3 POLITICHE SOCIALI	52
3.1 I livelli essenziali delle prestazioni sociali	52
3.2 Promozione dell’economia sociale	58
3.3 Integrazione e inclusione dei migranti	65
4 GOVERNANCE E POLITICHE RIORGANIZZATIVE	69
4.1 Lavoro agile – Miglioramento dell’efficienza e della qualità dell’azione amministrativa	69
4.2 Interventi nell’ambito del Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza (PNRR)	72
4.3 Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO)	75
B) ADEGUAMENTI NORMATIVI E AMMINISTRATIVI	76
C) MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE	80

ALLEGATO 1

Tabella 1 - Obiettivi specifici triennali 2022 -2024 e relativi indicatori

Tabella 2 - Indicatori per la misurazione della *performance* degli obiettivi individuali annuali per l’anno 2022 collegati alle Priorità politiche

Tabella 3 - Risorse finanziarie 2022 per missione, programma e priorità politica

Premessa

La presente relazione richiesta dall'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, verte sullo stato della spesa ed efficacia nell'allocazione delle risorse e grado di efficienza dell'azione amministrativa con riferimento alle missioni e ai programmi in cui si articola il bilancio dello Stato.

E' stata redatta sulla base dell'istruttoria svolta dalla Struttura tecnica permanente di supporto all'Organismo Indipendente di Valutazione della performance (OIV) del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base delle informazioni istruttorie fornite dai singoli Centri di responsabilità amministrativa in occasione dell'attività di referto al Parlamento da parte della Corte dei Conti, dell'attività di monitoraggio per la relazione sulla performance, di cui al decreto legislativo n. 150 del 2009, e delle informazioni contenute nella Nota integrativa al rendiconto per l'anno 2022.

Tale relazione consente di evidenziare i risultati conseguiti dall'Amministrazione nel corso dell'anno di riferimento, in funzione delle risorse umane, finanziarie e strumentali impiegate e degli indicatori, di output e di outcome, per la valutazione e misurazione dei prodotti realizzati e degli impatti collegati.

Il presente documento si articola in tre sezioni corrispondenti agli aspetti di cui, secondo la normativa vigente, si deve maggiormente dar conto:

- A) stato di attuazione della direttiva di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, relativo ai risultati conseguiti nel 2022 nel perseguimento delle priorità politiche del Ministro;*
- B) adeguamenti normativi e amministrativi riguardanti l'organizzazione del Dicastero;*
- C) misure di razionalizzazione delle strutture e funzioni ministeriali.*

A) STATO DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA GENERALE PER L'AZIONE AMMINISTRATIVA E LA GESTIONE

Nella Direttiva generale per l'anno 2022¹, adottata sulla base delle priorità politiche e degli indirizzi programmatici definiti nell'Atto di indirizzo del Ministro del lavoro e delle politiche sociali *pro tempore* del 1° dicembre 2021, così come declinati negli obiettivi specifici triennali e annuali di cui al Piano Integrato di Attività Organizzativa (PIAO) 2022- 2024 sono stati individuati gli obiettivi annuali riferibili ai Centri di Responsabilità Amministrativa di questa Amministrazione, finalizzati ad assicurare il collegamento e la coerenza con le priorità politiche del Governo.

La Direttiva tiene conto, altresì, delle indicazioni inserite nella programmazione economico-finanziaria, confluite nella Nota Integrativa alla legge di bilancio per il triennio 2022/2024. Il processo di programmazione strategica è stato, pertanto, avviato sulla base delle priorità politiche individuate nel predetto Atto di indirizzo, in considerazione delle importanti sfide da affrontare conseguenti al fortissimo impatto economico e sociale che l'emergenza sanitaria ha avuto sulla nostra società. L'azione del Governo, pertanto, è stata caratterizzata da scelte in grado di realizzare e coordinare interventi di politiche del lavoro e sviluppo dell'occupazione, di tutela del lavoro e adeguatezza del sistema previdenziale, di politiche sociali, con particolare riferimento alla prevenzione e riduzione delle condizioni di bisogno e disagio delle persone e delle famiglie.

I principali ambiti di competenza nei quali si è svolta l'azione amministrativa si riflettono nelle seguenti priorità strategiche:

1) POLITICHE PER IL LAVORO E PREVIDENZIALI

La riforma degli ammortizzatori sociali e le politiche attive del lavoro
Tutela della salute e sicurezza ed implementazione della qualità del lavoro
Politiche previdenziali

2) ATTUAZIONE DEL REDDITO DI CITTADINANZA

3) POLITICHE SOCIALI

I livelli essenziali delle prestazioni sociali
Promozione dell'economia sociale
Integrazione e inclusione dei migranti

4) GOVERNANCE E RIORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO

¹ DM n. 29 del 17 febbraio 2022.

In ordine alle suddette tematiche, le funzioni del Ministero sono di indirizzo, *governance* e coordinamento e, di conseguenza, nel bilancio dell'Amministrazione la tipologia prevalente di voce economica è data dai trasferimenti a soggetti terzi per oltre il 99% delle risorse economiche assegnate; la quota residuale è, invece, riservata al funzionamento e all'organizzazione del Ministero. Per la descrizione analitica del sistema degli obiettivi e dei relativi indicatori di impatto, di efficienza e di efficacia, si rinvia all'allegato 1.

Dalle risultanze del monitoraggio sullo stato di attuazione degli obiettivi programmati per il 2022 emerge un andamento complessivamente regolare (vedi allegato 1, Tabella 1 - Obiettivi specifici triennali 2022 -2024 e relativi indicatori; Tabella 2 - Indicatori per la misurazione della *performance* degli obiettivi individuali annuali ed obiettivi annuali di attività istituzionale di unità organizzativa dirigenziale generale per l'anno 2022 collegati alle Priorità politiche; Tabella 3 - Risorse finanziarie 2022 per missione, programma e priorità politica”).

Si rappresenta, inoltre, che il Ministero continua ad essere impegnato nell'azione di aggiornamento dei processi di monitoraggio e valutazione della *performance*, nell'intento di dare attuazione alla vigente legislazione in materia² e alle indicazioni contenute nelle Linee Guida³ del Dipartimento Funzione Pubblica; si proseguirà, dunque, nell'impegno per definire indicatori significativi, anche orientati alla rilevazione dell'impatto delle misure adottate.

Parimenti si continuerà nelle attività di perfezionamento degli strumenti di analisi da utilizzare nelle successive fasi di monitoraggio, rendicontazione e valutazione, per interventi incisivi e adeguati rispetto alle politiche pubbliche individuate e alle esigenze dei cittadini, nonché per ottimizzare la produttività del lavoro pubblico e l'efficienza e la trasparenza amministrativa.

1. POLITICHE PER IL LAVORO E PREVIDENZIALI

1.1 La riforma degli ammortizzatori sociali

Nel corso del 2022 ampia analisi è stata dedicata al tema degli **ammortizzatori sociali** e, in particolare, alle priorità politiche individuate in materia nell'atto di indirizzo del Ministro e ai seguenti obiettivi annuali:

² Decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 74 “Modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124.”

³ Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica – Ufficio per la valutazione della *performance*:
- “Linee guida per il Piano della *Performance*” n. 1 giugno 2017.
- “Linee guida per il Sistema di Misurazione e Valutazione della *performance*” n. 2 – dicembre 2017.
- “Linee guida per la Relazione annuale sulla *performance*” n. 3 novembre 2018.

- *“Attuazione della riforma degli ammortizzatori sociali tesa a definire un sistema di integrazione salariale più equo, sostenibile e rispondente alle trasformazioni e instabilità del mercato del lavoro e mirato a rendere gli ammortizzatori sociali un elemento centrale delle politiche nazionali capaci di supportare efficacemente l’azione di Governo nel prevenire e ricomprendere le cesure occupazionali. Integrazione del sistema degli ammortizzatori sociali con quello delle politiche attive”;*
- *“Attuazione della riforma del sistema degli ammortizzatori sociali in funzione dell’universalizzazione del sistema di integrazione reddituale e del sostegno alle transizioni occupazionali attori coinvolti in aree di crisi industriale complesse e ricollocazione dei lavoratori disoccupati”.*

Il processo di programmazione ha dovuto tener conto, anche nel 2022, degli effetti, seppur residui, della crisi pandemica, nonché del conflitto bellico scoppiato in Ucraina nel febbraio 2022 e dalla conseguente crisi energetica.

I provvedimenti normativi che si sono succeduti per contenerne le conseguenze negative sui lavoratori e sulle imprese, hanno impattato sulle competenze di questa Amministrazione in tema di CIGS, fondi bilaterali, gestione amministrativa contabile dei capitoli di bilancio appositamente istituiti per la gestione dell’emergenza in relazione anche a due nuovi interventi del tutto inediti (bonus trasporti e bonus lavoratori autonomi). Inoltre, centrale nell’attività è stata l’applicazione della riforma del sistema complessivo degli **ammortizzatori sociali**, avviato dal Governo a fine 2021 con l’approvazione della Legge di Bilancio per il 2022. La legge n.234 del 30 dicembre 2021, infatti, ha disposto un riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali innovando le disposizioni relative sia agli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro sia agli ammortizzatori riconoscibili in caso di disoccupazione involontaria⁴.

L’intervento voluto dal legislatore scaturisce dalla necessità di coniugare il sistema degli ammortizzatori sociali con il sostegno di mirate politiche industriali, integrandolo con efficaci politiche attive del lavoro. Tra gli obiettivi da raggiungere, peculiare è stato quello di garantire tutele adeguate non più attraverso misure meramente assistenziali ma atte a favorire maggiori garanzie del lavoro e politiche attive attraverso la ricollocazione e la mobilità professionale verso le reali domande e richieste del mercato del lavoro. Il Ministero è stato, pertanto, particolarmente

⁴ Sono state, infatti, apportate modifiche ed integrazioni al decreto legislativo n. 148, del 14 settembre 2015, recante *“Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”*, come già modificato e integrato.

impegnato nello svolgimento delle attività finalizzate alla protezione dei lavoratori nelle aree di crisi industriale complessa, di crisi aziendale e in caso di disoccupazione involontaria.

Di seguito un riepilogo delle principali attività svolte in materia nel 2022.

- **Fondo sociale per occupazione e formazione**⁵, data la speciale natura contabile del capitolo, nonché per la quantità degli interventi che gravano su di esso e che sono suscettibili di continue variazioni legislative nel corso dell'esercizio finanziario. Sul Fondo, infatti, gravano gli interventi disposti in via legislativa e altri in via amministrativa, legati a situazioni di straordinarietà (es. sussidi LSU e azioni di svuotamento del bacino, convenzioni tra Ministero del lavoro e delle politiche sociali e Regioni per politiche attive, ecc.)⁶.

Nella nota a margine si riporta l'elenco degli interventi finanziati nel 2022 con risorse di tale Fondo⁷.

⁵ Di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge n.185/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n.2/2009, le cui risorse confluiscono nel capitolo di spesa 2230 del Bilancio del MLPS. Tale capitolo - esercizio finanziario 2021 – risulta ripartito in n. 10 piani di gestione, suddivisi a seconda delle tipologie di intervento, di cui attivi solo il n. 1, 2, 4, 5, 6, 11 e 12 (quest'ultimo istituito nel corso del 2021 per il finanziamento dell'intervento ex art. 50-quater del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106). Per quanto riguarda le operazioni contabili disposte a decorrere dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 sul capitolo 2230, sono stati assunti n. 3 decreti di impegno, n. 147 decreti di impegno con contestuale trasferimento e sono stati altresì emanati n. 23 decreti di liquidazione per complessivi n. 577 ordini di pagamento/ordini di pagamento con contestuale liquidazione e n. 16 ordini di accreditamento. L'esborso totale in termini di cassa è stato pari ad € 847.666.945,03.

⁶ Il Fondo attualmente è alimentato con autorizzazioni di spesa che, nel corso degli anni pregressi e/o annualmente, vengono rifinanziate da specifiche leggi di settore, nonché dalla legge di bilancio, e, dal 2013, è classificato di parte corrente (categoria economica del Bilancio dello Stato: Trasferimenti correnti ad Amministrazioni pubbliche - Enti di previdenza e di assistenza sociale).

⁷

- Proroga del periodo di CIGS per riorganizzazione o crisi aziendale di cui all'art. 22-bis del D.Lgs. 148/2015 e s.m.i.;
- Tutela del lavoro nell'ambito delle imprese sequestrate e confiscate ai sensi dell'art. 34 della legge 161/2017 e s.m.i.;
- Integrazione salariale straordinaria e di mobilità in deroga in favore di imprese operanti in aree di crisi industriale complessa, di cui all'art. 44, co. 11-bis del D.Lgs. 148/2015 e s.m.i.;
- CIGS per cessazione attività di cui all'art. 44 del D.L. 109/2018 e s.m.i.;
- Indennità fermo pesca obbligatorio e non obbligatorio di cui all'art. 1, co. 123-124, legge 234/2021;
- Proroga integrazione trattamento di CIGS per i dipendenti del gruppo ILVA di cui all'art. 1, co. 128, legge 234/2021;
- CIG in deroga per le aziende oltre i limiti di durata di cui all'art. 44, co. 11-ter, D.Lgs. 148/2015;
- Esonero contributo addizionale attività stagionali aree di montagna di cui all'art. 11, co. 2-bis del D.L. 101/2019;
- Trattamenti ordinari di integrazione salariale alle imprese che non possono più ricorrere ai trattamenti ordinari di integrazione salariale di cui all'art. 11, co. 1, DL 21/2022;
- Iniziative per l'esercizio del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione anche nel sistema duale e nell'esercizio dell'apprendistato di cui all'art. 1, comma 110 della legge 205/2017 e s.m.i.;
- Programma Erasmus+, ai sensi dell'art. 1, comma 221 della legge 205/2017;
- Spese generali di amministrazione degli enti privati gestori di attività formative in attuazione della legge 14 febbraio 1987, n. 40;
- Incentivi per il reimpiego di lavoratori ultracinquantenni di cui all'art.1, commi 1-10, D.L. 68/2006 e s.m.i.;
- Incentivi per i contratti di riallineamento retributivo e per i soci delle cooperative di lavoro di cui agli articoli 23, 24, 27, Legge 196/1997;

- **Fondo per lo sviluppo a favore di interventi occupazionali⁸** che prevede l'erogazione di contributi a favore di società convenzionate per la realizzazione di programmi di sviluppo per la reindustrializzazione di aree in crisi, interventi per la creazione di nuove iniziative produttive, riconversione dell'apparato produttivo esistente e promozione dell'efficienza complessiva dell'area attraverso interventi volti alla creazione di infrastrutture tecnologiche. Il monitoraggio dei programmi, per ciò che concerne l'aspetto occupazionale, è effettuato dal Dipartimento per le economie territoriali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (già Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione). Il Fondo è ad esaurimento, in quanto non più rifinanziato e la maggior parte dei programmi sono in fase di chiusura.
- **Fondo per la corresponsione ai lavoratori autonomi volontari del corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del club alpino italiano (CAI), dell'indennità per il mancato**

-
- Agevolazioni contributive a fronte di progetti di riduzione dell'orario di lavoro di cui all'art. 6, comma 4-bis, D.L. 510/1996;
 - Intervento in favore dei lavoratori esposti all'amianto;
 - Esonero dal pagamento delle quote di accantonamento TFR e del contributo, previsto dall'art. 2, co. 31, legge 92/2012, per le società sottoposte a procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria di cui all'art. 43-bis del D.L.109/2018;
 - Sostegno al reddito in favore dei lavoratori dei call-center di cui all'art. 1, co. 125, legge 234/2021;
 - Misure di sostegno al reddito dei lavoratori impiegati dal gestore del terminal di approdo di Venezia di cui all'art. 1, co. 4 del D.L. 103/2021;
 - Incentivi per l'assunzione degli LSU nei Comuni con meno di cinquemila abitanti di cui all'art. 1, comma 1156, lett. f) della legge 296/2006;
 - Contributo per lo svolgimento di attività socialmente utili (ASU), nonché per l'attuazione di politiche attive del lavoro finalizzate alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impiegati in ASU nei comuni della Regione Sicilia di cui all'art. 41, comma 16-terdecies del D.L. 207/2008;
 - Contributo per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili e per le iniziative connesse alle politiche attive per il lavoro in favore delle Regioni che rientrano negli obiettivi di convergenza dei fondi strutturali dell'Unione europea di cui all'art. 2, co. 549, legge 244/2007 e s.m.i.;
 - Contributo per la stabilizzazione dei LPU della Regione Calabria di cui all'art. 1, comma 27, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con legge del 25 febbraio 2022, n. 15;
 - Contributo a sostegno del reddito dei lavoratori socialmente utili della Regione Lazio di cui all'art. 78, comma 2, lett. d) della legge 388/2000;
 - Sussidi LSU e azioni di svuotamento del bacino regionale di cui all'art. 78, comma 2, lett. a) e b) e comma 3 della legge 388/2000;
 - Contratto di espansione di cui all'art. 41, co. 5-bis e 7 del D.Lgs. 148/2015 e s.m.i.;
 - Misure ampliative a favore della CIGO ex art. 1, co. 191 e 194 della legge 234/2021;
 - Misure ampliative a favore della CISOA ex art. 1, co. 217 della legge 234/2021.

⁸ Previsto e disciplinato dall' art. 1-ter della legge 19 luglio 1993, n. 236 (*Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione*), dal D.P.C.M. n. 773/1994 (*Regolamento recante criteri e modalità di utilizzo del Fondo per lo Sviluppo*), dal D.M. 21 settembre 2006 (*Interventi a valere sul Fondo per lo sviluppo di cui all'art. 1-ter della legge 19 luglio 1993, n. 236*) e dall'art. 13 della legge n. 80/2005, finanziato a valere sul capitolo di bilancio 7203.

reddito relativo ai giorni in cui si sono astenuti dal lavoro⁹ che riguarda l'istituzione di un fondo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il cui stanziamento annuale è di € 250.000,00, in termini di cassa e competenza¹⁰.

- **Trattamento straordinario di integrazione salariale ai giornalisti professionisti, ai pubblicisti e ai praticanti dipendenti da imprese editrici di giornali quotidiani**¹¹ relativo al finanziamento, a decorrere dal 2009, per il sostegno degli oneri derivanti dalle prestazioni di vecchiaia anticipate per i giornalisti dipendenti da aziende in ristrutturazione o riorganizzazione per crisi aziendale¹². Nel corso dell'esercizio finanziario 2022, l'Amministrazione ha provveduto a rimborsare all'INPGI il saldo degli oneri accertati per l'anno 2021, e gli oneri rilevati per il periodo 1° gennaio – 30 giugno 2022, dandone adeguata comunicazione.

È proseguita, altresì, l'attività concernente la gestione delle risorse appostate sui **capitoli** di competenza per il finanziamento degli interventi finalizzati a contenere gli effetti della emergenza sanitaria da **COVID-19**, previsti da diversi provvedimenti normativi¹³.

L'attività del 2022 ha riguardato anche i **lavoratori socialmente utili, i lavoratori di pubblica utilità e altri lavoratori**.

Svantaggiati Lavoratori socialmente utili. Le risorse del Fondo Sociale per Occupazione e Formazione (FSOF) sono impiegate a favore dei Lavoratori Socialmente Utili (LLSUU) sia come sostegno al loro reddito, mediante l'erogazione dell'assegno per le Attività Socialmente Utili (ASU) svolte e

⁹ Art. 1, comma 3, della legge 18 febbraio 1992, n. 162.

¹⁰ Nel corso del 2022, effettuato il controllo amministrativo-contabile sulle istanze pervenute, sono stati emessi n. 810 ordini di pagare in favore dei lavoratori autonomi e n. 6 ordini di pagare per ritenute. A conclusione della procedura contabile, sono state elaborate e inviate n. 409 comunicazioni di pagamento ai singoli beneficiari, anche a fini fiscali, e per conoscenza agli Uffici coinvolti territorialmente.

¹¹ Articolo 41-bis, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.

¹² Art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416.

¹³ In particolare, si fa riferimento ai seguenti capitoli: 2319 "Oneri cigo da corrispondere per fronteggiare l'emergenza covid-19 ai lavoratori già tutelati"; 2419 "Oneri cigo per emergenza covid-19 lavoratori già percettori di assegno di solidarietà dai fondi bilaterali alternativi"; 2519 "Oneri cigo da corrispondere per fronteggiare emergenza covid-19 ai lavoratori già percettori di trattamenti di cigs"; 2141 "Incremento fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo necessario a fronteggiare l'emergenza covid-19, etc."; 2619 "Trattamenti di cig in deroga ai lavoratori non tutelati per fronteggiare l'emergenza da covid-19"; 2719 "Oneri relativi all'indennità una tantum riconosciuta ai lavoratori per fronteggiare l'emergenza sanitaria covid-19"; 2819 "Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dall'emergenza sanitaria nazionale covid-19"; 2019 "Somme da corrispondere per l'erogazione di contributi per il sostegno dei lavoratori frontalieri residenti in Italia che svolgono la propria attività in paesi confinanti o limitrofi"; 2119 "Somme da corrispondere all'INPS per l'ulteriore finanziamento di integrazioni salariali da corrispondere ai lavoratori per fronteggiare l'emergenza sanitaria nazionale da covid-19"; 2219 "Somme da corrispondere all'INPS per gli interventi di promozione del lavoro agricolo in conseguenza all'emergenza sanitaria nazionale da covid-19".

dell'Assegno al Nucleo Familiare (ANF) e sia come incentivi all'occupazione (e/o stabilizzazione), mediante apposite misure di politica attiva del lavoro¹⁴. Nell'anno di riferimento, come nella precedente annualità, il legislatore ha disposto una proroga delle convenzioni (stipulate nel 2017) fino al 31 dicembre 2022¹⁵.

LSU (Lavoratori socialmente utili) - LPU (lavoratori di pubblica utilità) Regione Calabria¹⁶ Per tale categoria di lavoratori è stata introdotta¹⁷ una nuova misura che, a decorrere dal 2022, prevede un contributo a regime in favore delle amministrazioni pubbliche della Regione Calabria per la stabilizzazione di lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità¹⁸. A fronte di apposita domanda di trasferimento risorse da parte della Regione suddetta sono state riconosciute risorse per complessivi € 19.914.052,61, per la stabilizzazione di n. 2.143 lavoratori.

Altri lavoratori svantaggiati

Nel 2022 si segnala, inoltre, l'attività svolta rispetto al Protocollo d'Intesa sottoscritto tra questo Ministero e la Regione Campania per cui è stata avviata l'istruttoria sulle richieste di trasferimento delle risorse da parte della Regione per le assunzioni di n. 17 lavoratori, per complessivi € 42.500,00, nonché per n. 1.145 lavoratori, a titolo di seconda annualità, per complessivi € 2.862.500,00.

¹⁴ Gli obiettivi suindicati sono perseguiti nei confronti dei Lavoratori Socialmente Utili di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo. 28 febbraio 2000, n. 81, facenti parte del c.d. bacino nazionale a carico del FSOF, principalmente attraverso convenzioni con le Regioni ex articolo 78, comma 2, lettera a) e lettera b) e comma 3 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

¹⁵ Sono stati predisposti appositi provvedimenti di determinazione delle risorse del FSOF per la copertura degli assegni e per consentire l'operatività della norma rispetto a tale scadenza, in relazione ad un totale di n. 1.021 lavoratori delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sardegna e per una spesa complessiva prevista nella misura massima di € 7.716.207,50. Sono stati altresì predisposti appositi provvedimenti di determinazione delle risorse relative ai costi di gestione sostenuti dall'INPS per l'erogazione dei suddetti assegni. In relazione al contributo statale per il sostegno al reddito dei LLSUU della Regione Lazio, a seguito del Protocollo d'Intesa sottoscritto nel 2021 tra il MLPS e il suddetto Ente ex articolo 78, comma 2, lettera d), della L. n. 388/2000, nonché della proroga *ope-legis* della relativa convenzione attuativa, è stato predisposto l'apposito provvedimento di determinazione delle risorse per assegni ASU-ANF per il sostegno al reddito di n. 104 lavoratori ancora attivi o sospesi, prevedendo un impegno statale a valere sul FSOF nella misura massima del 40% del fabbisogno (per un importo stimato pari ad € 307.216,00). È stato altresì predisposto apposito provvedimento relativo ai costi di gestione sostenuti dall'INPS per l'erogazione dei suddetti assegni ai LLSUU della Regione Lazio.

¹⁶ La legge 28 maggio 2021, n.76 di conversione del decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44 ha previsto la possibilità di prorogare fino al 31 luglio 2021 i contratti a tempo determinato, nelle more del completamento delle procedure di assunzione a tempo indeterminato, da parte delle pubbliche amministrazioni già utilizzatrici, dei lavoratori socialmente utili o impegnati in attività di pubblica utilità della Regione Calabria Di cui agli articoli 2 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e 2 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280.

¹⁷ Articolo 1, comma 27, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15.

¹⁸ Di cui agli articoli 2 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e 2 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280.

MISURE MESSE IN ATTO DAL MLPS DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022

Tabella 1

Materia	decreti Inter minis.	decreti diretti	n. istanze	lavoratori interessati	impatto finanziario
FONDO SOCIALE PER OCCUPAZIONE E FORMAZIONE	0	117		0	777.126.104,36
Emanazione del DPCM (art.1, co. 497, della l. n.160 del 27/12/2020) - su proposta del Ministro per la P.A., di concerto con il Ministro del lavoro e con il Ministro dell'economia e finanze	0	6	7	1.801	15.864.000,14
Comuni con meno di 5.000 abitanti - contributo per le stabilizzazioni ex art. 1, comma 1156, lettera f-bis). L. 296/2006	0	44	403	1.507	13.426.840,53
Comune di Palermo: contributo per l'attuazione di un apposito programma di stabilizzazione occupazionale dei Lavoratori Socialmente Utili cc. dd. Autofinanziati	0	3	3	2.525	41.250.000,00
LAVORATORI SVANTAGGIATI - Platea ex Bros (regione Campania): nuovo Protocollo d'Intesa, perfezionato in data 2.10.2020.	0	0	2	1.162	0,00
LAVORATORI SVANTAGGIATI c.d. "Ex Vavid" (Regioni Campania e Sicilia)	0	0	0	21	0
DIECI CAPITOLI DI NUOVA ASSEGNAZIONE AL CDR A SEGUITO EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 (2319/2419/2519/2141/2619/2719/2819/2019/2119/2219)		11			1.037.074.260,60
CAPITOLI 2143/2170/2214/2235/2236/2400/2402/2403/2404/2405/2716/2717/2718	3	18			14.166.891.451,19
PROCEDURA SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO (articolo 1, comma 3, legge 18 frbbraio 1992, n. 162) (CAPITOLO 2170)		178	178*	409	233.666,25
INVITALIA					
PROGRAMMA DI SVILUPPO EX ART.1-TER LEGGE N.236/1993	0	0	0	0	0,00
PROCEDURA CALABRIA EX LEGGE N.160/2019 ART.1,COMMA161,LETTERA H) e ss.mm.ii.	0	1	1	7	50.750,03
Procedura stabilizzazione lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità Regione Calabria. (Art. 1, comma 27, D.L. 228/2021, convertito con L. 15/2022)	0	1	1	2.143	19831149,92
Stabilizzazione LSU ai sensi del DD 234/2018 (art.1, comma 1156, lett. g.bis L. 296/2006)	0	4	5	340	4.152.311,63
Riconoscimento qualifiche professionali - attestati di conformità - istruttorie per UE	0	32	68	32	0,00
Settore pesca	1	2	3.779	11.871	16.124.760,00
Bonus trasporti	1	4	2.716.101		70.273.044,48

Misure straordinarie emergenza Covid-19					
Settore Call Center	0	4	4	6.049	10.835.175,80
Legge 40/87					
CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' EX LEGE 236/1993, ART. 5, COMMI 5 E 8					
INDENNITA' <i>una tantum</i> ex DD.LL. 50/2022 e n. 144/2022 s.m.i. a favore dei lavoratori autonomi/libero-professionisti iscritti alla Casse di previdenza private	D.l. n. 6 del 07.12.2022		468.831	468.831	84.786.150,00
Decontribuzione per contratti di solidarietà ex D.L. 510/96, conv. dalla L. n.608/96 e s.m.i.		117	117	29.927	26.712.584,94
Aree di crisi industriale complessa	1	11	11	2.653	36.173.512,28
Accertamento sostenibilità finanziaria richieste mobilità in deroga per aree di crisi industriale complessa			46	3.214	48.108.373,77
Decreti direttoriali Cassa Integrazione Guadagni-CIG					
Trattamento di integrazione salariale in deroga alla vigente normativa-CIGD					
Assegnazione e trasferimenti risorse ai Fondi bilaterali alternativi	1	3	3	241.246	61.616.416,54
Riorganizzazione e crisi aziendale e Proroga del trattamento di CIGS a seguito di stipula di contratti di solidarietà.		1.926	1.581		
Ricognizione delle attività relative ai procedimenti di Audit ai sensi dell'art. 25, comma 6, del D.lgs. n. 148/2015		78	748		
Finanziamento dei percorsi finalizzati all'assolvimento del diritto dovere nell'istruzione e formazione professionale, alla formazione nell'esercizio dell'apprendistato e nel sistema duale.					
Convenzione per cofinanziamento Programma Erasmus+					
Fondo di integrazione salariale (FIS) e Fondi di solidarietà bilaterale	4		n. 12 accordi depositati	3	

1.2 Politiche attive – Coordinamento ANPAL

Le **politiche attive** per il lavoro¹⁹ includono le diverse misure volte a garantire la fruizione dei servizi essenziali per il lavoro su tutto il territorio nazionale, assicurando l'esercizio unitario delle relative funzioni amministrative.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province Autonome, nell'ambito delle rispettive competenze, esercitano il ruolo di indirizzo politico in materia di politiche attive per il lavoro, mediante l'individuazione di strategie, obiettivi e priorità che identificano la politica nazionale in materia, incluse le attività relative al collocamento dei disabili.

Nello specifico, questo Ministero svolge le seguenti funzioni:

- funzioni di indirizzo in materia di politiche attive per il lavoro e concernenti la Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro²⁰;
- definizione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di politiche attive del lavoro nonché funzioni di verifica e controllo;
- gestione delle risorse del bilancio dello Stato destinate all'ANPAL, nonché alle Regioni per il concorso alle spese di funzionamento dei Centri per l'Impiego;
- monitoraggio ed elaborazione dei dati riguardanti le politiche occupazionali e del lavoro, anche avvalendosi degli esiti delle attività di monitoraggio e valutazione dell'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (I.N.A.P.P.);
- vigilanza sull'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL);
- parere preventivo sugli atti dell'ANPAL²¹;
- gestione del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, definizione delle linee guida in materia di collocamento mirato delle persone con disabilità, relazione biennale al Parlamento sullo stato di attuazione delle norme per il diritto al lavoro dei disabili, attuazione della Banca dati sul collocamento mirato, fermo restando che il collocamento delle persone con disabilità e l'attuazione della Legge 12 marzo 1999, n. 68, sono conferiti all'ANPAL²²;
- coordinamento degli incentivi all'occupazione;

¹⁹ Come individuate dal Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150, successivamente modificato dal Decreto Sostegni bis e dalla Legge di Bilancio 2022.

²⁰ Di cui all'art. 1 del d.lgs. n. 150/2015.

²¹ Ai sensi dell'art. 3, comma 2, d.lgs. n. 150/2015.

²² Art. 9, comma 1, lett. a, d.lgs. n. 150/2015.

- interventi di competenza del Ministero in materia di autoimprenditorialità ed autoimpiego²³;
- adempimenti in materia di aiuti di Stato alla formazione e all'occupazione, nell'ambito delle politiche attive e di quelle volte all'occupabilità del capitale umano;
- vigilanza e controllo degli enti nazionali di formazione professionale;
- politiche di formazione ed azioni rivolte all'integrazione dei sistemi della formazione, della scuola e del lavoro;
- attivazione dei fondi interprofessionali per la formazione continua²⁴, autorizzazione per l'attivazione dei fondi bilaterali²⁵;
- riconoscimento delle qualifiche professionali;
- ripartizione dei fondi destinati alle politiche di formazione;
- politiche in materia di istruzione e formazione professionale e della formazione tecnica superiore;
- politiche, strategie e controlli sull'attuazione del Programma Erasmus+ per il settore Istruzione e Formazione Professionale (VET);
- definizione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di riconoscimento e certificazione delle competenze e di percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento nonché funzioni di verifica e controllo del rispetto dei medesimi;
- funzioni dell'autorità di audit dei Fondi strutturali e di investimento europei per i programmi operativi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché dell'ANPAL.

Nell'anno di riferimento, il Ministero ha puntato molto **sull'integrazione tra politiche attive del lavoro e nuovi ammortizzatori sociali**; il comma 202, della legge 30 dicembre 2021 n. 234, infatti, ha inserito nel corpo del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, l'articolo 25-ter, rubricato *"Condizionalità e formazione"*, successivamente modificato dal decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25. In particolare, l'articolo rubricato *"Condizionalità e formazione"* dispone che *"I lavoratori beneficiari di integrazioni salariali (straordinarie), allo scopo di mantenere o sviluppare le competenze in vista della conclusione della procedura di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa e in connessione con la domanda di*

²³ Decreto Legislativo 21 aprile 2000, n. 185.

²⁴ Art. 118 della L. 23 dicembre 2000, n. 388.

²⁵ Art. 12 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276.

lavoro espressa dal territorio, partecipano a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione, anche mediante fondi interprofessionali. Le iniziative di cui al comma 1 possono essere cofinanziate dalle regioni nell'ambito delle rispettive misure di formazione e politica attiva del lavoro. La mancata partecipazione senza giustificato motivo alle iniziative di cui al comma 1 comporta l'irrogazione di sanzioni che vanno dalla decurtazione di una mensilità di trattamento di integrazione salariale fino alla decadenza dallo stesso, secondo le modalità e i criteri da definire con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Le modalità di attuazione delle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione di cui al comma 1 sono definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione”.

Stante quanto sopra, questa Amministrazione ha predisposto il DM n. 142 del 2 agosto 2022, relativo alla definizione delle modalità di attuazione delle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione e il DM n. 140 del 2 agosto 2022, relativo all'irrogazione di sanzioni.

Nel corso del 2022 questo Ministero ha dato seguito alle **attività mirate al rafforzamento, alla promozione e alla implementazione delle politiche attive del lavoro**, attraverso tutte quelle procedure e attività volte all'adozione di provvedimenti finalizzati **all'inserimento dei soggetti nel mondo del lavoro, all'orientamento, alla formazione e al rafforzamento delle competenze**. In questi ambiti ha, anche risposto a tutte le istanze europee e, in particolare, ha assicurato l'annuale attuazione e corretta gestione del Programma Erasmus+ per il settore di propria competenza, relativo all'istruzione e formazione professionale, attraverso la partecipazione al Comitato europeo, al Coordinamento nazionale di tutte le Autorità Nazionali e alle azioni di sorveglianza e monitoraggio dell'Agenzia Nazionale Erasmus + nominata presso l'INAPP.

Ha monitorato, inoltre, la realizzazione delle misure sottese alle **politiche di inserimento lavorativo delle persone con disabilità**, al riparto delle risorse statali per **l'attuazione del diritto dovere nell'istruzione e formazione professionale**, nel sistema duale e per la formazione nell'esercizio dell'apprendistato, sulla base di criteri definiti con specifico decreto del Ministro.

Questo Ministero, ha, anche, assicurato l'avvio delle attività previste per la Missione 5 – Componente 1 – Investimento 1.4 “Sistema Duale” del PNRR, ciò è avvenuto attraverso il riparto delle risorse assegnate, di cui al Decreto Direttoriale n. 54 del 22 luglio 2022, la predisposizione di specifiche “Linee Guida” di cui al Decreto del Ministro del Lavoro n. 139 del 2 agosto 2022, la

successiva approvazione di n. 19 “Documenti di programmazione regionali”, redatti dalle singole Regioni. L’impegno complessivo è finalizzato al coinvolgimento di circa 30.000 giovani in percorsi di formazione professionale duali per l’anno formativo 2022/2023.

Nello specifico è fondamentale per questa Amministrazione l’individuazione delle linee di indirizzo delle politiche attive del lavoro, la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni in tale materia, la gestione delle risorse destinate all’ANPAL e alle regioni per il concorso alle spese di funzionamento dei centri per l’impiego, il monitoraggio e l’elaborazione dei dati concernenti le politiche occupazionali e del lavoro.

In tale ambito si colloca il Piano straordinario di potenziamento dei centri per l’impiego e delle politiche attive del lavoro, adottato con DM 28 giugno 2019, n. 74 e successivamente aggiornato con DM 22 maggio 2020, n.59, il quale individua gli standard di servizio, le risorse destinate allo sviluppo degli interventi e dei servizi necessari e i connessi fabbisogni delle Regioni e delle Province Autonome in termini di risorse umane e strumentali.

Al riguardo, va detto che tra gli interventi PNRR, nell’ambito della M5C1 è presente, *inter alia*, l’investimento per il potenziamento dei Centri per l’impiego, il quale si pone in continuità e rafforza le previsioni del citato Piano straordinario di potenziamento dei centri per l’impiego e delle politiche attive del lavoro.

L’investimento comprende una quota di risorse per “*progetti in essere*” pari a 400 milioni di euro a valere su risorse di bilancio dello Stato e un finanziamento aggiuntivo con risorse PNRR di 200 milioni di euro per “*interventi addizionali*”.

Con riferimento alle **politiche di inserimento lavorativo delle persone con disabilità**, nell’annualità è stata posta in essere l’attività volta all’attuazione di quanto previsto dall’articolo 1 del d.lgs. n. 151/2015 con particolare riferimento alle linee guida in materia di collocamento mirato. All’esito delle varie interlocuzioni con le Regioni e con gli attori istituzionali, nonché delle riunioni tecniche, nella seduta del 2 marzo 2022 è stata sancita l’intesa in Conferenza Stato-Regioni sulle Linee guida e sul decreto di adozione delle medesime e, conseguentemente, adottato il DM dell’11 marzo 2022, concernente “*linee guida in materia di collocamento mirato delle persone con disabilità*”.

Sempre in tema di politiche attive rilevante è stata, nel corso del 2022, l’azione di **indirizzo, vigilanza e controllo** da parte di questa Amministrazione nei confronti dell’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL). Il D.lgs. n.150 del 2015, istitutivo dell’Agenzia, attribuisce, infatti, (art. 3) al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il potere di indirizzo e vigilanza

sull'ANPAL. Al Ministero viene attribuita, altresì, la competenza ad esprimere parere preventivo sui seguenti atti dell'ANPAL: a) circolari e altri atti interpretativi di norme di legge o regolamento; b) modalità operative e ammontare dell'assegno individuale di ricollocazione²⁶; c) atti di programmazione e riprogrammazione in relazione ai programmi comunitari gestiti dall'ANPAL in qualità di autorità di gestione. Si rileva, inoltre, che nei confronti dell'Agenzia anche l'OIV del Ministero del lavoro e delle politiche sociali monitora determinati processi ai sensi dell'art 14, co. 4, lett. a), del d.lgs. n. 150/2009²⁷, in quanto Organismo preposto a garantirne la correttezza, nonché l'applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti previsti dal citato d.lgs. n. 150/2009 anche per l'ANPAL, operando in regime di avalimento²⁸ per le attività di cui all'art. 14, comma 4 del d.lgs. n. 150 del 2009²⁹.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha seguito, altresì, l'attività di coordinamento con ANPAL e con le regioni e gli enti locali, per l'attuazione del programma "**Garanzia Occupabilità dei Lavoratori (GOL)**"³⁰. In particolare, ha concorso alle attività di coordinamento delle disposizioni

²⁶ Articolo 23 del D.lgs. n. 150 del 2015.

²⁷ Ai sensi dell'art 14, co. 4, lett. a), del d.lgs. n. 150/2009, come modificato dall'art. 11, co. 1, lett. c), n. 1), del d.lgs. n. 74/2017, l'Organismo indipendente di valutazione della performance "monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso, anche formulando proposte e raccomandazioni ai vertici amministrativi".

²⁸ Ai sensi dell'art. 4, co.16, del d.lgs. n. 150 del 2015.

²⁹ In base al quale:

"L'Organismo indipendente di valutazione della performance:

a) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso, anche formulando proposte e raccomandazioni ai vertici amministrativi;

b) comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo ed amministrazione, nonché alla Corte dei conti e al Dipartimento della funzione pubblica;

c) valida la Relazione sulla performance di cui all'articolo 10, a condizione che la stessa sia redatta in forma sintetica, chiara e di immediata comprensione ai cittadini e agli altri utenti finali e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione;

d) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione con particolare riferimento alla significativa differenziazione dei giudizi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), nonché dell'utilizzo dei premi di cui al Titolo III, secondo quanto previsto dal presente decreto, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti integrativi, dai regolamenti interni all'amministrazione, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità (59);

e) propone, sulla base del sistema di cui all'articolo 7, all'organo di indirizzo politico-amministrativo, la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l'attribuzione ad essi dei premi di cui al Titolo III;

f) è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dal Dipartimento della funzione pubblica sulla base del decreto adottato ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legge n. 90 del 2014."

³⁰ Il programma Gol è un'azione di riforma prevista dal Piano nazionale di ripresa e resilienza dell'Italia (Missione 5, Componente 1) per riqualificare i servizi di politica attiva del lavoro. Dispone di risorse pari a 4,4 miliardi di euro. Entro il 2025 coinvolgerà 3 milioni di beneficiari, di cui 800.000 in attività formative, 300.000 delle quali relative alle competenze digitali. Gol è attuato dalle Regioni e Province autonome sulla base dei Piani regionali (Par) approvati da Anpal. La sua attuazione è connessa al Piano di potenziamento dei centri per l'impiego e al Piano nazionale nuove competenze.

attuative del Programma GOL con il quadro delle disposizioni vigenti in materia di formazione professionale e del sistema nazionale di certificazione delle competenze, nonché nell'ambito delle attività di adeguamento delle classificazioni e delle specifiche tecniche sui dati per il monitoraggio degli interventi a valere sul Programma GOL e dell'investimento Sistema duale nel riferimento al Sistema informativo unitario gestito da ANPAL.

L'Agenzia svolge un ruolo di coordinamento di Gol, di cui è titolare il Ministero del lavoro, monitora il programma e vigila sull'attuazione degli interventi da parte delle Regioni, presiede il Comitato direttivo di Gol, cabina di regia del programma, che riunisce il livello centrale e quello regionale.

L'ANPAL è anche autorità di gestione nazionale del Pon log-**Garanzia Giovani**, un'iniziativa europea nata dalla necessità di fronteggiare le difficoltà di inserimento lavorativo e la disoccupazione giovanile. I finanziamenti sono rivolti ai Paesi con un tasso di disoccupazione giovanile superiore al 25%.

Il programma, data la natura dei servizi e delle misure previste, è attuato per la maggior parte dalle Regioni come organismi intermedi. ANPAL ha gestito centralmente alcuni progetti nazionali.

1.3 Tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Vigilanza e contrasto al lavoro nero e irregolare, prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro.

Al riguardo, si ritiene utile premettere che questa Amministrazione cura l'applicazione e il monitoraggio sull'attuazione della legislazione attinente alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e vigila sull'attuazione delle disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché di assicurazione contro gli infortuni domestici; promuove e diffonde, inoltre, gli strumenti di prevenzione e le buone prassi in materia di informazione e comunicazione per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

Nell'anno di riferimento la programmazione delle linee di azione di competenza, il monitoraggio delle stesse e la verifica dei relativi risultati, sono stati diretti al **perseguimento dei due obiettivi** sotto riportati:

- rafforzamento delle politiche di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e alla promozione della diffusione della cultura della legalità nei luoghi di lavoro;
- rafforzamento delle attività per assicurare la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro.

Nel quadro della tutela e promozione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro si inseriscono, altresì, le iniziative volte alla redazione di **protocolli d'intesa**; che, nell'annualità 2022, hanno riguardato:

a) il *Protocollo tra Ministero dell'istruzione, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, INL e INAIL per la promozione e la diffusione della cultura e sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento – PCTO*, firmato il 26 maggio 2022, che definisce gli ambiti e le modalità di attuazione delle iniziative finalizzate alla diffusione della cultura della tutela della salute e sicurezza sul lavoro nelle istituzioni scolastiche;

b) il *Protocollo tra Ministero del lavoro e delle politiche sociali e Comitato italiano per l'Unicef-Fondazione Onlus*, con cui si intendono definire azioni comuni dirette a garantire e favorire l'accrescimento e la diffusione della cultura della sicurezza nell'ambito del lavoro minorile. Per quanto concerne la **vigilanza in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali** (attinente ai settori dell'agricoltura, dell'industria, dei servizi e del settore marittimo), nonché in materia di assicurazione contro gli infortuni domestici, detta vigilanza ha avuto riguardo all'erogazione delle prestazioni, alla disciplina tariffaria, all'attuazione degli obblighi contributivi nei suindicati settori e l'attività propulsiva è consistita nel dare impulso all'evoluzione della normativa in materia di infortunistica e di malattie professionali, con l'adozione dei conseguenti provvedimenti attuativi.

Anche l'Agenzia delle ispezioni in materia di lavoro, **Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL)**³¹, posta sotto la vigilanza di questo Dicastero ha il compito di assicurare una adeguata azione di controllo sul rispetto della normativa in materia lavoristica e svolge attività ispettiva mirata alla prevenzione e al contrasto all'illegalità nei rapporti di lavoro, con particolare attenzione ai fenomeni del lavoro nero, del caporalato e della discriminazione, anche di genere, nonché alla nuova disciplina sul contratto di prestazione occasionale e al rafforzamento della tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Come per l'ANPAL, l'OIV del Ministero del lavoro e delle politiche sociali opera in avvalimento all'Agenzia INL³².

Nel 2022 il personale ispettivo ha avviato controlli nei confronti di **100.192** aziende, di cui:

- **78.705** interventi in materia di lavoro e di legislazione sociale (circa il 79% del totale);
- **11.105** interventi in materia previdenziale (circa l'11% del totale);

³¹ Istituita dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, recante "Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183".

³² Ai sensi dell'art. 5, co. 4, del d.lgs. n. 149 del 2015.

– **10.382** interventi in materia assicurativa (circa il 10% del totale).

Nei suddetti controlli sono compresi **17.886** verifiche e accertamenti, nell’ambito dei quali **5.182** controlli hanno riguardato il rispetto dei “protocolli anti-COVID” nei luoghi di lavoro.

Tabella 2

MONITORAGGIO ATTIVITÀ DI VIGILANZA ANNO 2022		
DATI NAZIONALI		
Ambito	Interventi avviati	di cui verifiche e accertamenti (casce Integrazione , patronati , verifiche Covid-19, infortuni e malattie professionali, ecc.)
Vigilanza Lavoro	78.705	15.134
Vigilanza Previdenziale	11.105	–
Vigilanza Assicurativa	10.382	2.752
TOTALE	100.192	17.886

Fonte dati: Ispettorato Nazionale del lavoro

Si riporta di seguito uno schema dei risultati più significativi conseguiti dal personale ispettivo di INL, INPS e INAIL.

Tabella 3

MONITORAGGIO ATTIVITÀ DI VIGILANZA ANNO 2022						
DATI NAZIONALI						
Ambito della vigilanza	Ispezioni definite	Ispezioni definite irregolari	% di irregolarità	N. lavoratori irregolari	N. lavoratori totalmente in nero	Recupero contributi e premi evasi (Euro)
Vigilanza Lavoro	62.339	41.533	67%	129.729	14.906	159.941.442
Vigilanza Previdenziale	10.577	8.817	83%	140.757	2.792	899.802.717
Vigilanza Assicurativa	9.267	8.673	94%	43.583	2.234	93.580.831
TOTALE	82.183	59.023	72%	314.069	19.932	1.153.324.990

Fonte dati: Ispettorato Nazionale del lavoro

Nell'anno in esame sono state definite **82.183** ispezioni, nell'ambito delle quali sono state contestate **314.069** irregolarità a tutela di lavoratori, nel cui computo sono compresi:

- **19.932** lavoratori in "nero";
- **19.756** lavoratori tutelati attraverso gli istituti della conciliazione monocratica (5.400) e della diffida accertativa (14 356) ai sensi degli artt. 11 e 12 D.Lgs. n. 124/2004;
- **47.688** lavoratori tutelati tramite disposizione (art. 14 D.Lgs. n. 124/2004).

Sono stati inoltre recuperati contributi e premi evasi pari ad un importo complessivo di € **1.153.324.990** e sono stati accertati illeciti nei confronti di **59.023** aziende, con un tasso di irregolarità pari al **72%**.

Nell'ambito delle ispezioni definite è stata registrata una media di **3,8** posizioni lavorative tutelate, con recupero previdenziale per ogni azienda ispezionata pari a € **14.034**.

Considerando solo le aziende risultate irregolari, inoltre, la media sale a **5,3** posizioni lavorative tutelate ed il recupero previdenziale a € **19.540**.

Il personale ispettivo dell'Agenzia ha avviato, nel corso del 2022, **63.571** nuove ispezioni (**46.536** in materia di lavoro e legislazione sociale e **17.035** per profili di salute e sicurezza sul lavoro) e oltre **15 mila** accertamenti tecnici e verifiche amministrativo-contabili.

Tabella 4

Ispettorato Nazionale del Lavoro
Anno 2022

Settore produttivo	Ispezioni in materia di lavoro e legislazione sociale	Ispezioni in materia di salute e sicurezza	Totale Ispezioni	Totale verifiche e accertamenti	Totale Accessi
Agricoltura	4.007	579	4.586	381	4.967
Industria	4.330	1.048	5.378	1.216	6.594
Edilizia	13.245	11.086	24.331	2.263	26.594
Terziario	24.954	4.322	29.276	11.274	40.550
TOTALE	46.536	17.035	63.571	15.134	78.705

Fonte dati: Ispettorato Nazionale del lavoro


Grafico 1



Fonte dati: Ispettorato Nazionale del lavoro

Tabella 5

Distribuzione ispezioni confronto anno 2021-2022




Fonte dati: Ispettorato Nazionale del lavoro

Le azioni mirate al contrasto del lavoro sommerso hanno consentito, nel corso dell'anno in esame, di tutelare **14.906** lavoratori occupati "in nero", **1.206** dei quali extracomunitari privi di regolare permesso di soggiorno.

Si osserva che tra i 109.973 lavoratori irregolari il numero di quelli che svolge la propria prestazione "in nero" costituisce circa il **14%**; tale fenomeno ha interessato il **36%** delle 41.533 ispezioni con esito irregolare. La **percentuale dei lavoratori "in nero", rispetto al totale dei lavoratori irregolari nei singoli settori produttivi**, è distribuita nella seguente **Grafico 2**

Grafico 2




Fonte dati: Ispettorato Nazionale del lavoro

Nel corso del 2022, a seguito delle modifiche apportate all'art. 13 (*Disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro*) del D. Lgs. 81/2008 dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, di conversione del D.L. n. 146/2021, **l'azione ispettiva in materia di tutela della salute e della sicurezza** è stata estesa a tutti i settori di attività, interessando **17.035** aziende, distribuite nelle aree territoriali di competenza dei 4 Ispettorati Interregionali del Lavoro, come indicato nella tabella seguente **Tabella 6**

Ispezioni in materia di salute e sicurezza		
Ambito territoriale	Accessi	% Accessi
IIL Centro	5.143	30%
IIL Nord Est	3.493	21%
IIL Nord Ovest	2.818	17%
IIL Sud	5.581	33%
TOTALE	17.035	100%

Fonte dati: Ispettorato Nazionale del lavoro

Grafico 3



Fonte dati: Ispettorato Nazionale del lavoro

Nell'anno 2022 sono stati definiti **16.037** accertamenti, nell'ambito dei quali sono stati contestati illeciti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti di **13.237** aziende, per un'incidenza percentuale totale di aziende riscontrate irregolari che si attesta all'**83%**.

Nella tabella e nei grafici che seguono sono riportati i valori numerici assoluti e quelli percentuali delle aziende di cui è stata accertata l'irregolarità, suddivisi tra settori produttivi e i diversi ambiti territoriali di competenza degli Ispettorati interregionali del lavoro:

Tabella 7


Settori produttivi	Ispezioni Irregolari				Totale ispezioni irregolari
	IIL Centro	IIL Nord Est	IIL Nord Ovest	IIL Sud	
Agricoltura	72	122	40	215	449
Industria	141	178	195	235	749
Edilizia	2.435	1.817	1.314	3.082	8.648
Terziario	723	740	815	1.113	3.391
TOTALE	3.371	2.857	2.364	4.645	13.237

Fonte dati: Ispettorato Nazionale del lavoro

Analizzando nel dettaglio la tipologia di violazioni penali, si evidenzia la loro diversa incidenza percentuale, rispetto al totale accertato, illustrata nel seguente grafico 20, da cui può rilevarsi che:

- il **22%** ha riguardato il rischio di caduta dall'alto;
- il **19%** ha riguardato l'obbligo di formazione e informazione dei lavoratori;
- il **18%** è ricollegato al mancato rispetto dell'obbligo di sorveglianza sanitaria;
- il **12%** è riferito all'inosservanza delle disposizioni inerenti la valutazione dei rischi, del POS, del PSC e Duvri;
- il restante **29%** ha riguardato altre tipologie di rischio (tra cui rischi elettrici, attrezzature, macchine e Dispositivi di Protezione Collettiva/ Dispositivi di Protezione Individuale, obblighi in capo al committente e ai coordinatori, rischio da seppellimento, ecc.)

Grafico 4



Fonte dati: Ispettorato Nazionale del lavoro

1.4 Politiche previdenziali

In materia previdenziale questo Ministero svolge le seguenti funzioni: vigila, indirizza e coordina l'attività degli enti pubblici previdenziali e assicurativi pubblici; vigila sotto il profilo giuridico-amministrativo ed economico-finanziario sugli enti previdenziali e assicurativi pubblici; verifica i piani di impiego delle disponibilità finanziarie degli enti di previdenza obbligatoria, ai fini del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica; cura l'inquadramento previdenziale, delle imprese con attività plurime, nei settori economici di riferimento in I.N.P.S.; cura i profili applicativi delle agevolazioni contributive, delle cosiddette prestazioni temporanee e delle connesse contribuzioni; gestisce i trasferimenti delle risorse finanziarie agli enti previdenziali e assicurativi pubblici, salve le competenze in materia attribuite ad altre direzioni generali; vigila sull'attuazione delle disposizioni relative ai regimi previdenziali pubblici e privati provvedendo ad analizzarne l'impatto sul complessivo sistema di sicurezza sociale; cura le procedure di nomina degli organi degli enti previdenziali e assicurativi pubblici, degli enti di previdenza obbligatoria di diritto privato e di COVIP e adotta, nel rispetto della normativa vigente, i provvedimenti amministrativi surrogatori; coordina, analizza e verifica l'applicazione della normativa previdenziale inerente l'assicurazione generale obbligatoria, le forme assicurative e le diverse gestioni pensionistiche costituite presso l'I.N.P.S.; esercita l'alta vigilanza e l'indirizzo sulle forme pensionistiche complementari, in

collaborazione con la COVIP, nonché, per gli ambiti di competenza del Ministero, provvede, allo scioglimento degli organi di amministrazione e di controllo; svolge attività di vigilanza e controllo sugli enti privati di previdenza obbligatoria³³ vigila sull'ordinamento e sulla gestione finanziario-contabile degli istituti di patronato e di assistenza sociale; vigila sull'applicazione della normativa nazionale di sicurezza sociale per i lavoratori italiani all'estero e i lavoratori stranieri in Italia; cura le relazioni con organismi internazionali per le materie di propria competenza.

Nel corso dell'esercizio 2022, questa Amministrazione, attraverso i dati forniti dall'INPS, ha monitorato particolari misure pensionistiche quali, ad esempio, l'APE sociale, la c.d. "Quota 102" e "Opzione donna".

Al riguardo, si ritiene utile premettere che l'**APE sociale** è un'indennità economica introdotta³⁴, a decorrere dal 1° maggio 2017, in favore di alcune categorie di lavoratori ritenute meritevoli di particolare tutela³⁵ da parte del legislatore. Requisito per l'accesso all'Ape sociale, che può essere percepita fino al compimento dell'età anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia nel regime pubblico obbligatorio, è l'aver raggiunto i 63 anni di età. La concessione dell'indennità è, altresì, subordinata alla residenza in Italia ed alla condizione che il soggetto abbia cessato il lavoro. Il beneficiario dell'Ape sociale, peraltro, può svolgere un'attività lavorativa purché

³³ Di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103. Tali compiti consistono in: vigilanza, indirizzo e coordinamento per l'applicazione della normativa previdenziale e assistenziale; vigilanza giuridico-amministrativa ed economico-finanziaria, d'intesa con la COVIP; esame e verifica dei relativi piani di impiego delle disponibilità finanziarie e l'approvazione delle relative delibere; esame degli statuti e dei regolamenti: previdenziali, assistenziali, elettorali, di amministrazione e di contabilità nonché l'approvazione delle relative delibere; analisi dei bilanci tecnici per la verifica della sostenibilità delle gestioni e dell'adeguatezza delle prestazioni previdenziali; controllo sull'attività di investimento delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio, in collaborazione con la COVIP.

³⁴ Dall'articolo 1, comma 179 e ss., della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017).

³⁵ I lavoratori destinatari dell'Ape sociale devono rientrare in una delle seguenti situazioni:

- siano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa, risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604. Ai sensi dell'articolo 1, comma 91, della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (legge di bilancio 2022) è stato eliminato il requisito della avvenuta conclusione, da almeno tre mesi, della fruizione della Naspi;
- assistano da almeno sei mesi il coniuge oppure l'unito civilmente o un parente di primo grado convivente, con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- abbiano una riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 74%;
- siano lavoratori dipendenti che, al momento della decorrenza dell'APE sociale, risultino svolgere o aver svolto in Italia, per sei anni negli ultimi sette, oppure - con l'innovazione introdotta dall'art. 1, comma 162, lett. d), della legge 205/2017 - da almeno sette anni negli ultimi dieci, una o più delle attività lavorative considerate "gravose".

Le disposizioni prevedono che, per l'accesso al beneficio, sia necessario possedere un minimo di 30 anni di contributi per le prime 3 tipologie su elencate e 36 anni per la quarta (lavoratori impegnati nelle attività gravose). Peraltro, per gli operai edili, per i ceramisti e per i conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta l'anzianità contributiva, ai sensi dell'articolo 1, comma 92, della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (legge di bilancio 2022) è ridotta a 32 anni.

i redditi da lavoro dipendente o da collaborazione coordinata e continuativa percepiti nell'anno non superino l'importo di 8.000 euro lordi e quelli derivanti da lavoro autonomo non superino i 4.800 euro lordi³⁶.

Con l'articolo 1, comma 288 e ss., della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023) è stata disposta la proroga dell'APE sociale fino al 31 dicembre 2023. Pertanto, possono presentare domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio dell'APE sociale i soggetti che, nel corso dell'anno 2023, maturano tutti i requisiti e le condizioni previste dall'articolo 1, commi da 179 a 186, della legge n. 232/2016.

Possono, altresì, presentare domanda tutti coloro che hanno perfezionato i requisiti negli anni precedenti al 2023, stante il permanere degli stessi, e che non hanno provveduto ad avanzare la relativa domanda.

Di seguito si riportano i dati statistici, riferiti al 2022, relativi al numero di domande presentate e accolte, anche distinte per regione, domande pervenute ripartite per genere con dettaglio dell'età.

TABELLE ESERCIZIO 2022

(Fonte dati INPS elaborati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali)

Tabella 8

Domande Ape Sociale presentate nel 2022

Riepilogo a tutto il 31 dicembre 2022				
Tipologia	Totale pervenute	Accolte	Respinte	Giacenti
Ape sociale 2017	48.184	18.145	30.039	
Ape sociale 2018	48.422	22.673	25.749	
Ape sociale 2019	20.299	12.499	7.800	
Ape sociale 2020	17.986	11.300	6.673	13
Ape sociale 2021	21.563	13.254	8.146	163
Ape sociale 2022	26.368	15.371	9.037	1.960
Totale	182.822	93.242	87.444	2.136

³⁶ Il comma 181 della legge 232 del 2016 prevede che tale indennità sia erogata mensilmente su dodici mensilità nell'anno e che sia pari all'importo della rata mensile della pensione calcolata al momento dell'accesso alla prestazione. L'importo dell'indennità non può in ogni caso superare l'importo massimo mensile di 1.500 euro e non è soggetto a rivalutazione.

Tabella 9

Ape sociale - le domande accolte al 31 dicembre 2022						
Regioni + DCM	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
ABRUZZO	618	823	490	437	524	575
BASILICATA	259	324	249	194	238	280
CALABRIA	638	839	511	400	376	449
CAMPANIA	797	1.059	642	557	690	775
DCM MILANO	821	830	465	406	525	642
DCM NAPOLI	626	726	396	392	420	388
DCM ROMA	1.118	1.336	665	621	707	695
EMILIA ROMAGNA	1.144	1.625	908	799	1.060	1.271
FRIULI VENEZIA GIULIA	361	468	234	224	304	353
LAZIO	620	846	408	371	416	445
LIGURIA	497	599	295	252	323	383
LOMBARDIA	1.761	2.111	1.070	1.031	1.223	1.594
MARCHE	657	804	507	474	533	624
MOLISE	228	220	101	91	106	121
PIEMONTE	1.267	1.542	875	748	841	1.114
PUGLIA	1.089	1.521	803	650	727	779
SARDEGNA	848	1.009	500	447	494	575
SICILIA	1.700	1.940	1.238	1.134	1.234	1.305
TOSCANA	1.309	1.624	813	788	964	1.205
TRENTINO ALTO ADIGE	170	289	179	131	165	229
UMBRIA	314	481	227	184	233	244
VALLE D'AOSTA	40	50	19	23	25	40
VENETO	1.263	1.607	904	946	1.126	1.285
Totale complessivo	18.145	22.673	12.499	11.300	13.254	15.371

Tabella 10

Ape Sociale - totale pervenute ripartite per genere			
Tipologia	Donne	Uomini	Totale
Lavoratori Disoccupati	41.786	77.501	119.413
Lavoratori che assistono persone con handicap in situazione di gravità	14.552	11.876	26.428
Lavoratori con riconoscimento invalidità civile di grado almeno pari al 74%	6.193	9.162	15.355
Lavoratori dipendenti addetti ad una o più delle mansioni difficoltose	11.148	10.478	21.626
Totale	73.679	109.017	182.822

Tabella 11

Trend onere medio						
Tipologia	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
Lavoratori Disoccupati	€ 1.207,05	€ 1.175,58	€ 1.122,99	€ 1.139,41	€ 1.209,95	€ 1.158,68
Lav. che assistono persone con handicap in situazione di gravità	€ 1.135,62	€ 1.163,23	€ 1.078,82	€ 1.191,38	€ 1.137,72	€ 1.186,70
Lav. con riconoscimento inv. civile di grado almeno pari al 74%	€ 1.355,23	€ 1.212,71	€ 1.101,86	€ 1.183,55	€ 1.358,33	€ 1.148,41
Lav. dipendente addetto ad una o più delle mansioni difficoltose	€ 1.151,50	€ 1.123,99	€ 1.116,46	€ 1.145,05	€ 1.157,80	€ 1.310,22
Totale complessivo	€ 1.173,28	€ 1.144,37	€ 1.112,90	€ 1.150,40	€ 1.173,98	€ 1.174,20

Tabella 12

dettaglio età delle domande di certificazione e delle istanze accolte che hanno dato luogo a pensione								
Dettaglio istanze	62	63	64	65	66	67	totale	età media
Istanze di certificazione presentate	81	71.722	60.048	38.675	11.848	448	182.822	65
Istanze di prestazione accolte		36.621	30.625	19.725	6.043	228	93.242	65

Tabella 13

Dettaglio territoriale e di genere delle domande di prestazione accolte che hanno dato luogo alla pensione			
Regione	Donne	Uomini	Totale
ABRUZZO	1.387	2.080	3.467
BASILICATA	540	1.004	1.544
CALABRIA	958	2.255	3.213
CAMPANIA	1.305	3.215	4.520
DCM MILANO	1.720	1.969	3.689
DCM NAPOLI	701	2.247	2.948
DCM ROMA	1.928	3.214	5.142
EMILIA ROMAGNA	3.751	3.056	6.807
FRIULI VENEZIA GIULIA	950	994	1.944
LAZIO	925	2.181	3.106
LIGURIA	999	1.350	2.349
LOMBARDIA	4.395	4.395	8.790
MARCHE	2.059	1.540	3.599
MOLISE	197	670	867
PIEMONTE	3.152	3.235	6.387
PUGLIA	1.602	3.967	5.569
SARDEGNA	1.058	2.815	3.873
SICILIA	2.000	6.551	8.551
TOSCANA	3.382	3.321	6.703
TRENTINO ALTO ADIGE	740	423	1.163
UMBRIA	961	722	1.683
VALLE D'AOSTA	114	83	197
VENETO	4.012	3.119	7.131
Totale complessivo	38.836	54.406	93.242

Per ciò che concerne la c.d. “Quota 102”, occorre premettere che trattasi di una prestazione pensionistica³⁷ mutuata dalla vecchia “Quota 100” e conseguibile con un'età anagrafica minima di 64 anni e 38 di contributi. I requisiti devono essere maturati entro il 31 dicembre 2022.

La prestazione spetta ai lavoratori iscritti all'Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, gestite dall'INPS, nonché ai lavoratori iscritti alla Gestione separata³⁸.

Ai fini del conseguimento della pensione anticipata con 64 anni di età e 38 anni di contribuzione è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente. Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell'assicurato, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di

³⁷ Introdotta dall'articolo 1, comma 87 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, (legge di bilancio per il 2022).

³⁸ Alla prestazione non può accedere il personale appartenente alle Forze armate, il personale delle forze di Polizia e di Polizia penitenziaria, il personale operativo del corpo nazionale dei Vigili del fuoco e il personale della Guardia di finanza.

contribuzione al netto dei periodi di malattia, disoccupazione e/o prestazioni equivalenti, se richiesto dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.

Il requisito contributivo richiesto per questo tipo di trattamento pensionistico anticipato può essere perfezionato, su domanda dell'interessato, anche cumulando tutti e per intero i periodi assicurativi versati o accreditati presso l'AGO, le forme sostitutive ed esclusive della stessa, gestite dall'INPS, e la Gestione Separata. In ogni caso, la titolarità di una pensione diretta a carico di una di queste forme di assicurazione obbligatoria preclude l'esercizio della facoltà di cumulo dei periodi assicurativi.

La pensione anticipata con 64 anni di età e 38 anni di contribuzione non è cumulabile con i redditi derivanti da qualsiasi attività lavorativa, svolta anche all'estero, a eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui. Tale incumulabilità si applica per il periodo intercorrente tra la data di decorrenza della pensione e la data di maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia – adeguato agli incrementi della speranza di vita – previsto nella gestione a carico della quale è stata liquidata la pensione anticipata con 64 anni di età e 38 anni di contribuzione.

La disciplina delle decorrenze è diversificata a seconda del datore di lavoro, pubblico o privato, ovvero della gestione previdenziale a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico. Più precisamente, per i lavoratori autonomi e subordinati del settore privato è prevista una finestra di tre mesi dalla maturazione dei requisiti mentre per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001 la finestra è di sei mesi. Una specifica eccezione è prevista per il personale del comparto Scuola ed AFAM che consegue il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico rispettivamente a decorrere dal 1° settembre e dal 1° novembre dell'anno di maturazione dei prescritti requisiti.

Con riguardo a tale forma pensionistica anticipata, si riportano, di seguito, le tabelle contenenti i dati acquisiti dall'INPS, aggiornati al 31 dicembre 2022.

TABELLE ESERCIZIO 2022

(Fonte dati INPS elaborati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali)

Tabella 14

Quota 102 - aggiornamento a tutto il 31 dicembre 2022									
Istanze presentate			Numero Benefici Concessi			Età media alla data di decorrenza del beneficio			durata media
Donne	Uomini	Totale	Donne	Uomini	Totale	Donne	Uomini	Totale	
5.161	7.490	12.651	2.376	3.470	5.846	65	65	65	27 mesi

Tabella 15

Quota 102 D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 - art. 14 - dettaglio Gestioni				
Gestione	Pervenute	Accolte	Respinte	Giacenti
Gestione pubblica	4.682	2.146	378	2.158
Gestione privata - lavoratori dipendenti	5.796	2.575	962	2.259
Gestione privata - lavoratori autonomi	2.173	1.125	332	716
Totale	12.651	5.846	1.672	5.133

Tabella 16

"Pensioni Quota 102" - Domande pervenute ed esiti istruttori aggiornati al 31 dicembre 2022				
Regioni/DCM	Pervenute	Accolte	Respinte	Giacenti
ABRUZZO	298	144	47	107
BASILICATA	139	67	22	50
CALABRIA	437	180	107	150
CAMPANIA	626	265	139	222
DCM MILANO	684	295	69	320
DCM NAPOLI	618	259	121	238
DCM ROMA	1.228	510	116	602
EMILIA ROMAGNA	802	411	72	319
FRIULI VENEZIA GIULIA	239	117	19	103
LAZIO	379	176	52	151
LIGURIA	324	152	30	142
LOMBARDIA	905	487	83	335
MARCHE	306	159	24	123
MOLISE	82	25	19	38
PIEMONTE	813	405	63	345
PUGLIA	849	371	182	296
SARDEGNA	567	240	89	238
SICILIA	1.288	520	253	515
TOSCANA	841	422	80	339
TRENTINO ALTO ADIGE	169	73	8	88
UMBRIA	172	92	9	71
VALLE D'AOSTA	26	17	1	8
VENETO	859	459	67	333
Totale	12.651	5.846	1.672	5.133

Tabella 17

Domande pervenute di Quota 102 disaggregate per età alla data della domanda - aggiornamento a tutto dicembre 2022					
età	64	65	66	67	Totale
Donna	2.514	1.887	716	44	5.161
Uomo	3.290	2.866	1.258	76	7.490
Totale	5.804	4.753	1.974	120	12.651

Il regime sperimentale c.d. **opzione donna** è stato introdotto dall'art. 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, e consiste nella possibilità di accesso alla pensione anticipata per le sole lavoratrici, in possesso di almeno 57 anni di età (58 per le lavoratrici autonome) e 35 di anzianità contributiva, che optano per la liquidazione del trattamento pensionistico secondo le regole di calcolo del sistema contributivo. Per questa tipologia di prestazione resta in vigore la c.d. finestra mobile, secondo la quale la prestazione viene erogata dopo 12 mesi dalla maturazione dei predetti requisiti per le lavoratrici dipendenti e dopo 18 mesi per le lavoratrici autonome.

Il regime sperimentale "opzione donna", che doveva terminare nell'anno 2015, è stato successivamente prorogato; da ultimo, è intervenuta la legge di bilancio 2023³⁹ in base alla quale l'accesso al trattamento pensionistico anticipato è riconosciuto alle lavoratrici che, entro il 31 dicembre 2022, hanno maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un'età anagrafica di almeno 60 anni ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni e che siano in possesso, alternativamente, di uno dei seguenti requisiti:

- assistano da almeno sei mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 70 anni oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
- abbiano una riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 74% (accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile);
- siano lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale. In tale ipotesi, il requisito anagrafico è ridotto a 58 anni.

Con riguardo alla presente misura, si riportano, di seguito le tabelle con i dati forniti dall'INPS.

³⁹ Art.1, comma 292, della legge n. 197/2022.

TABELLE ESERCIZIO 2022*(Fonte dati INPS elaborati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali)***Tabella 18**

Domande di opzione donna art. 16 del D.L. 4/2019 - dati aggiornati a tutto il 31 dicembre 2022				
Direzioni regionali + DCM	Pervenute	Accolte	Respinte	Giacenti
ABRUZZO	1.848	1.230	533	85
BASILICATA	438	257	159	22
CALABRIA	4.175	2.055	1.940	180
CAMPANIA	2.354	1.191	1.096	67
DCM MILANO	8.315	7.198	698	419
DCM NAPOLI	994	606	304	84
DCM ROMA	3.858	2.830	694	334
EMILIA ROMAGNA	14.163	11.622	1.706	835
FRIULI VENEZIA GIULIA	3.016	2.532	273	211
LAZIO	1.095	810	224	61
LIGURIA	2.948	2.477	285	186
LOMBARDIA	16.380	14.223	1.255	902
MARCHE	3.736	3.138	398	200
MOLISE	347	229	101	17
PIEMONTE	11.292	9.679	949	664
PUGLIA	4.776	2.166	2.393	217
SARDEGNA	1.222	881	259	82
SICILIA	2.268	1.315	854	99
TOSCANA	7.445	6.166	909	370
TRENTINO ALTO ADIGE	2.244	1.897	170	177
UMBRIA	1.539	1.045	356	138
VALLE D'AOSTA	247	221	20	6
VENETO	11.426	9.700	959	767
Totale	106.126	83.468	16.535	6.123

Tabella 19

Domande accolte di opzione donna art. 16 del D.L. 4/2019 - disaggregate per Regione e età alla data della domanda - aggiornamento a tutto il 31 dicembre 2022										
Direzioni regionali + DCM	58	59	60	61	62	63	64	65	66	Totale
ABRUZZO	2	341	295	249	143	91	56	37	16	1.230
BASILICATA		63	56	49	42	16	18	8	5	257
CALABRIA	1	765	432	280	182	157	111	81	46	2.055
CAMPANIA	2	323	290	271	130	74	48	33	20	1.191
DCM MILANO		3.160	1.658	964	600	358	220	154	84	7.198
DCM NAPOLI	1	186	160	85	59	44	31	27	13	606
DCM ROMA	2	977	677	460	297	208	114	61	34	2.830
EMILIA ROMAGNA	7	4.299	2.808	2.007	990	615	478	292	126	11.622
FRIULI VENEZIA GIULIA		934	542	461	237	157	107	73	21	2.532
LAZIO		229	208	153	85	63	41	14	17	810
LIGURIA	2	881	593	426	216	145	106	79	29	2.477
LOMBARDIA	7	5.751	3.282	2.233	1.115	757	539	341	198	14.223
MARCHE	5	936	742	628	296	232	151	103	45	3.138
MOLISE		41	60	77	24	15	7	5	0	229
PIEMONTE	10	3.634	2.259	1.674	805	559	389	235	114	9.679
PUGLIA	7	796	482	349	217	134	96	59	26	2.166
SARDEGNA		252	196	172	107	69	46	27	12	881
SICILIA	4	413	301	224	152	104	52	52	13	1.315
TOSCANA	2	1.968	1.390	1.139	619	432	315	203	98	6.166
TRENTINO ALTO ADIGE	1	571	487	346	195	115	91	65	26	1.897
UMBRIA	2	287	240	205	133	78	50	37	13	1.045
VALLE D'AOSTA		74	52	45	23	11	10	3	3	221
VENETO	12	3.542	2.284	1.632	853	574	430	233	140	9.700
Totale	67	30.423	19.494	14.129	7.520	5.008	3.506	2.222	1.099	83.468

Tabella 20

Costi totali domande accolte al 31/12/2022	
anno 2019	€ 116.291.928,33
anno 2020	€ 369.696.322,99
anno 2021	€ 557.129.278,64
anno 2022	€ 822.136.425,39
anno 2023	€ 903.252.267,56
anno 2024	€ 737.165.633,40
anno 2025	€ 561.028.053,64
anno 2026	€ 352.055.467,30
anno 2027	€ 191.324.812,04
anno 2028	€ 62.365.626,78
anno 2029	€ 7.247.174,63
anno 2030	€ 236.060,11

Rilevante per questa Amministrazione risulta essere, inoltre, l'attività di vigilanza sui **Patronati**.

Al riguardo, si evidenzia che la legge 30 marzo 2001, n. 152 - recante "Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale" - detta i principi e le norme per la costituzione, il riconoscimento e la valorizzazione degli Istituti di patronato e di assistenza sociale "quali persone giuridiche di diritto privato che svolgono un servizio di pubblica utilità". In particolare, l'art. 15, in considerazione della finalità e della natura giuridica degli Istituti in parola, prevede che gli stessi siano sottoposti alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Tale vigilanza si esplica sia sull'ordinamento che sulla gestione finanziario-contabile dei Patronati ed è principalmente diretta alla valutazione dell'attività e dell'organizzazione dei Patronati in vista dell'erogazione, in

loro favore, del finanziamento di cui all'art. 13 della medesima legge. Spetta, poi, all'Amministrazione: l'approvazione della costituzione degli Istituti in oggetto; la concessione del riconoscimento definitivo; l'approvazione delle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto; l'emanazione dei decreti di commissariamento e scioglimento; l'approvazione delle convenzioni di cui all'art. 5, legge n. 152/01 nonché la sottoscrizione di quelle stipulate ai sensi del successivo art. 10, comma 3; la definizione delle istanze di rettifica, ai sensi dell'art. 10, comma 4, del D.M. n. 193/08. Il Regolamento per il finanziamento degli Istituti di patronato⁴⁰ stabilisce, in vista dell'erogazione delle somme occorrenti per la regolare operatività degli stessi, sia le modalità di ripartizione del finanziamento, sia quelle relative alla rilevazione dell'attività e dell'organizzazione dei Patronati. Il Regolamento prevede, altresì, che la vigilanza venga svolta anche mediante controlli annuali espletati, in Italia, dal competente Ispettorato Nazionale del Lavoro⁴¹, attraverso i propri uffici territoriali e, all'estero, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con proprio personale "che abbia particolare competenza in materia". Inoltre, ai sensi del successivo comma 2, il Ministero può disporre ispezioni straordinarie ogniqualvolta ne ravvisi la necessità.

Per quanto riguarda il finanziamento degli Istituti di patronato, le risorse da erogare provengono per la massima parte da un prelievo percentuale (lo 0,199%) sul gettito dei contributi previdenziali obbligatori, incassati da tutte le gestioni amministrate dall'INPS e dall'INAIL⁴², integrato da un finanziamento di 20 milioni annui⁴³. A tali finanziamenti⁴⁴ si aggiungono 5 milioni annui specificamente dedicati al finanziamento dell'attività dei patronati per le domande di Reddito e alla Pensione di Cittadinanza⁴⁵. Il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ha istituito, infatti, il Reddito di Cittadinanza (Rdc) e la Pensione di Cittadinanza (Pdc) e la legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha previsto, a partire dall'anno 2020, la costituzione di un Fondo, nello stato di previsione della spesa di questo Ministero, per il finanziamento delle attività svolte dagli Istituti di patronato in materia di Rdc e Pdc la cui dotazione è pari a 5 ml di euro annui. Dopo l'adozione del necessario regolamento per la definizione dei criteri di ripartizione del suddetto finanziamento tramite il Decreto n. 232/2021, la Direzione ha quindi disposto il decreto direttoriale n. 675/2022, con il quale è stato erogato ai Patronati un acconto pari all'80% della somma stanziata sul capitolo 4332 per l'anno 2022, sulla base dei dati relativi all'attività dei Patronati, riguardanti reddito e pensione di cittadinanza, comunicati dall'INPS per l'anno 2021. Per il solo 2022 sono poi stati stanziati ulteriori 2,5 milioni di euro per il finanziamento dell'attività dei patronati per le domande di **bonus 200 euro a favore dei lavoratori domestici**⁴⁶, ed un contributo una tantum di 100 euro per ciascuna sede di patronato a compensazione dei maggiori

⁴⁰ D.M. 10 ottobre 2008, n. 193, emanato in attuazione dell'articolo 13, comma 7, della legge n. 152/01.

⁴¹ Secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 149/2015, istitutivo dell'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, nonché dell'art. 2 dello Statuto della medesima Agenzia, emanato con D.P.R. n. 109/2016.

⁴² Così come disposto dall'art. 13 della legge n. 152/2001.

⁴³ Ai sensi dell'articolo 18 del DL 104/2020.

⁴⁴ Appostati sul capitolo 4331 del bilancio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

⁴⁵ Ai sensi dell'articolo 1, comma 480, della legge n. 160/2019, appostati sul capitolo 4332.

⁴⁶ Ai sensi dell'art. 15- bis, comma 3, del decreto-legge n. 36/2022

costi energetici⁴⁷ con un massimale di spesa di 769.000 euro. Le risorse per ambedue tali interventi sono state appostate sul capitolo 4317. Pertanto, in ottemperanza ai predetti disposti normativi, con il decreto direttoriale n. 678 del 14 dicembre 2022 è stata erogata agli Istituti di patronato una somma pari all'80% dello stanziamento relativo al c.d. "bonus 200 euro", sulla base dei dati relativi alle pratiche definite positivamente al 30 settembre 2022, comunicati dall'INPS, nonché il c.d. "bonus energia" sulla base dei dati relativi al numero delle sedi centrale, regionale, provinciale e zonale riconosciute per ciascun Istituto di patronato, che abbia presentato l'istanza contenente il numero delle sedi per le quali chiede il contributo.

Le modalità di ripartizione del finanziamento principale sono regolamentate dal D.M. n. 193/08. Il finanziamento è corrisposto secondo un sistema "a punti", basato sulla valutazione dell'attività e dell'organizzazione degli Istituti di patronato⁴⁸.

La situazione delle spettanze liquidate a favore degli Istituti di patronato, nel corso dell'anno 2022, risulta la seguente:

Tabella 21

Finanziamento	Decreto Direttoriale	Importo totale
1 ^a anticipazione 2021	Decreto Direttoriale n. 269 del 6 aprile 2022	€ 344.033.175,44
1 ^a anticipazione 2021	Decreto Direttoriale n. 360 del 14 aprile 2022	€ 1.725.203,83
2 ^a anticipazione 2021	Decreto Direttoriale n. 643 del 7 dicembre 2022	€ 57.824.173,93
2 ^a anticipazione 2021 Patronato LABOR	Decreto Direttoriale n. 587 del 24 novembre 2022	€ 1.102.049,87
Saldo 2014	Decreto Direttoriale n. 719 del 16 dicembre 2022	€ 3.955.567,59
Saldo 2015	Decreto Direttoriale n. 682 del 15 dicembre 2022	€ 37.686.113,04
Pre-saldo 2018	Decreto Direttoriale n. 681 del 15 dicembre 2022	€ 31.241.169,80

Nel corso dell'anno in esame, nell'ambito della vigilanza sugli Istituti di patronato, l'Ispezzorato Nazionale del Lavoro, tramite i propri uffici territoriali, ha effettuato **6.237** verifiche amministrativo contabili, dirette ad accertare la corretta fruizione di finanziamenti di fondi nazionali o comunitari, di cui si riporta la distribuzione tra:

– settori produttivi e ambiti territoriali:

⁴⁷ Ai sensi dell'articolo 15 del decreto-legge n. 144/2022.

⁴⁸ Così come previsto dagli articoli 6 ed 8 del D.M. n. 193/08.

Tabella 22

SETTORE PRODUTTIVO	Verifiche amministrativo-contabili (Patronati beneficiari finanziamenti fondi nazionali e comunitari)
Agricoltura	-
Industria	-
Edilizia	3
Terziario	6.234
TOTALE	6.237

Fonte dati: Ispettorato Nazionale del Lavoro

Tabella 23

Regione	Verifiche amministrativo-contabili (Patronati, beneficiari finanziamenti fondi nazionali e comunitari, ecc.)
Abruzzo	331
Basilicata	131
Calabria	586
Campania	843
Emilia Romagna	389
Friuli Venezia Giulia	115
Lazio	695
Liguria	144
Lombardia	678
Marche	282
Molise	68
Piemonte	319
Puglia	778
Sardegna	185
Toscana	224
Umbria	156
Valle d'Aosta	12
Veneto	301
TOTALE	6.237

Fonte dati: Ispettorato Nazionale del Lavoro

Nel 2022, è stata, poi, avviata l'attività di vigilanza per l'analisi della **sostenibilità di lungo periodo delle gestioni previdenziali** riguardante la verifica triennale dei bilanci tecnici al 31.12.2020 degli enti di previdenza obbligatoria⁴⁹. In particolare, nel corso dell'anno, sono pervenuti i bilanci tecnici al 31.12.2020, predisposti dagli enti vigilati in linea con le istruzioni ministeriali⁵⁰, assumendo come valore iniziale delle proiezioni i dati di bilancio consuntivo 2020 ed elaborati in base ai parametri macroeconomici adottati a livello nazionale per l'intero sistema pensionistico pubblico, stabiliti nell'ambito dell'annuale Conferenza di servizi Lavoro/Economia del 30.7.2021, ai sensi del D.M. 29 novembre 2007.

La vigilanza ministeriale ha riguardato anche gli aspetti afferenti **all'adeguatezza delle prestazioni erogate dagli enti privati di previdenza obbligatoria**, valutata sulla base di specifici indicatori, denominati tassi di sostituzione che valutano la capacità dei trattamenti pensionistici di assicurare un adeguato livello di sostituzione del reddito professionale nel momento in cui va in quiescenza. Dall'analisi dei tassi di sostituzione presentati, si rileva che i pensionati cui si applica pienamente il sistema di calcolo contributivo registrano tassi di sostituzione netti che si attestano su valori intorno al 20% dell'ultimo reddito professionale. Le cause sono attribuibili a bassi livelli di reddito professionale sui quali viene applicata l'aliquota contributiva ma, soprattutto, al livello dell'aliquota contributiva stessa, compresa tra il 10-12%, molto più bassa rispetto a quelle applicate nell'ambito del sistema pensionistico INPS. Per coloro che, laddove concesso, versano un'aliquota contributiva superiore a quella ordinaria, il livello dei tassi di sostituzione può salire fino a circa il 40% dell'ultimo reddito professionale. Gli enti previdenziali che adottano il sistema di calcolo retributivo o pro-quota con il calcolo contributivo, fanno registrare livelli di tassi di sostituzione netti più alti, associati ad aliquote contributive che si attestano in media intorno al 15%.

Al fine di incrementare il livello di adeguatezza dei trattamenti pensionistici erogati, gli enti previdenziali privati, nell'ambito dell'autonomia riconosciuta dalla legge, sottopongono annualmente all'approvazione delle Amministrazioni vigilanti, oltre che provvedimenti di innalzamento delle aliquote contributive, delibere concernenti la maggiore valorizzazione dei montanti previdenziali. Vengono pertanto adottate delibere per il riconoscimento di un tasso di

⁴⁹ Di cui al D. Lgs. n. 509/1994 e al D. Lgs. n. 103/1996, prevista dall'art. 2, comma 2, del citato D. Lgs. n. 509/1994.

⁵⁰ Nota MLPS n. 13804 del 21.12.2021.

capitalizzazione superiore rispetto a quello di legge, per effetto di maggiori rendimenti realizzati nell'esercizio e risultanti dai dati di bilancio, oppure per l'attribuzione di importi aggiuntivi sul montante previdenziale rivenienti dal gettito del contributo integrativo posto a carico dei committenti che, ai sensi della L. n. 133/2011, può essere destinato a supportare la previdenza dei liberi professionisti, oltre che le spese di gestione e le prestazioni assistenziali.

In materia di **investimenti** delle risorse finanziarie e di composizione del patrimonio degli **enti privati di previdenza obbligatoria**, l'attività di vigilanza istituzionale è stata svolta in sinergia con il MEF e la COVIP⁵¹. In particolare, nel corso del 2022, sono state esaminate le relazioni sugli investimenti⁵² riferite all'anno 2021, per ciascuno dei suddetti enti e riguardanti la complessiva articolazione delle attività detenute, sia di natura mobiliare che immobiliare, la relativa redditività, la politica di investimento, il sistema di gestione e controllo dei rischi, nonché il processo di impiego delle risorse, ponendoli in relazione ai contenuti dei bilanci contabili. Dai dati COVIP emerge che le risorse complessive degli Enti a valore di mercato a fine 2021 ammontano a circa 107,9 miliardi di euro, in aumento del 7,1% (7,2 miliardi di euro), rispetto all'anno precedente.

L'attività di **controllo sugli investimenti** viene effettuata da questa Amministrazione ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del D. Lgs. n. 509/1994, in base al quale nei Collegi dei sindaci degli Enti previdenziali di diritto privato deve essere assicurata la rappresentanza dei Ministeri competenti ad esercitare la vigilanza (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ministero dell'economia e delle finanze e, con riferimento alla Cassa Notariato e alla Cassa Forense, anche Ministero della giustizia).

L'attività dei rappresentanti ministeriali che siedono nei collegi sindacali è documentata dai verbali di seduta dell'organo del quale fanno parte, che vengono trasmessi periodicamente alle Amministrazioni vigilanti e alla Corte dei conti. Nel corso del primo semestre del 2022 sono stati analizzati i piani triennali degli investimenti 2022-2024 presentati dagli enti previdenziali vigilati, successivamente approvati con decreto di natura non regolamentare MEF/Lavoro⁵³ previa verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica (Decreto MEF/Lavoro firmato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 12 luglio 2022). Sono stati esaminati, altresì, gli aggiornamenti ai suddetti piani 2022-2024, da presentarsi entro il 30 giugno di ogni anno. E' stata, infine, avviata l'istruttoria dei piani triennali di investimento 2023-2025, trasmessi dagli enti vigilati entro il 30

⁵¹ Ai sensi di quanto previsto dall'art. 14, comma 1, del DL n. 98/2011, convertito dalla legge n. 111/2011.

⁵² Trasmesse dalla COVIP, ex art. 2, comma 1, DM 5 giugno 2012.

⁵³ Ai sensi dell'art. 8, comma 15, del D.L. n. 78/2010 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010.

novembre di ogni anno, su cui sarà svolta l'analisi di congruità con le risultanze dei relativi bilanci di previsione 2023 e la verifica del rispetto dei saldi di finanza pubblica delle somme previste.

2 ATTUAZIONE DEL REDDITO DI CITTADINANZA

2.1 Il reddito di cittadinanza

Il **Reddito di cittadinanza** è una misura di politica attiva del lavoro che ha lo scopo di contrastare la povertà, la disuguaglianza e l'esclusione sociale. Trattasi di un sostegno economico ad integrazione dei redditi familiari che prevede un percorso di reinserimento lavorativo e sociale. È riconosciuto ai nuclei familiari in possesso di requisiti legati a cittadinanza e alla situazione economico-patrimoniale.

Rilevante per tale misura risulta essere l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL)⁵⁴ che ha lo scopo di coordinare la rete dei servizi per le politiche del lavoro, la gestione delle politiche attive del lavoro, di promuovere l'effettività dei diritti al lavoro, alla formazione e all'elevazione professionale, mediante interventi e servizi che migliorino l'efficienza del mercato del lavoro. Tramite le proprie strutture di ricerca, l'Agenzia svolge anche analisi, monitoraggio e valutazione delle politiche attive e dei servizi per il lavoro. Coordina, altresì, le politiche del lavoro per le persone in cerca di occupazione e nell'ambito del proprio mandato istituzionale, mette in campo strumenti a supporto dei beneficiari di Reddito di cittadinanza, affinché essi possano godere del diritto al lavoro e alla formazione professionale.

I beneficiari del Reddito di cittadinanza (RdC) indirizzati ai Servizi per il lavoro al 31 dicembre 2022⁵⁵, come riferito dall'ANPAL, ammontano a oltre 998mila, ovvero oltre 78mila in più rispetto al primo semestre 2022 ma 194mila in meno rispetto a dicembre dell'anno 2021.

⁵⁴ Istituita dal d.lgs. 150/2015.

⁵⁵ Il numero dei beneficiari complessivamente transitati ai Servizi per l'impiego dall'entrata in vigore della legge è pari a poco più di 2milioni 215mila.

Dei 998mila beneficiari al 31 dicembre 2022, il 72,6%, pari a più di 725mila individui, è soggetto alla sottoscrizione del Patto per il lavoro⁵⁶.


La parte restante di beneficiari si suddivide fra gli esonerati dagli obblighi di condizionalità (il 9,2%), i rinviati ai Servizi sociali (2,4%) e gli individui con una occupazione attiva. La quota maggiore di beneficiari si registra nella ripartizione meridionale (46,3%) cui fa seguito l'area delle Isole della quale fa parte un quarto degli individui in misura. Percentuali simili si rilevano anche considerando i soli soggetti al Patto per il lavoro, per i quali, anzi, si rileva una ulteriore accentuazione dei valori: nel Sud sono infatti il 49,3% (oltre 357mila) gli individui che devono sottoscrivere il Patto, mentre nelle Isole tale quota si assesta al 26,8%, valore corrispondente a oltre 194mila beneficiari. Campania e Sicilia sono i due territori che raccolgono la percentuale maggiore di beneficiari con valori rispettivamente del 26,7% e del 22,3%. Nell'insieme, le due Regioni assommano dunque il 49% del totale degli individui in misura ed un altro 23,9% risiede in Puglia, in Calabria e nel Lazio. Il restante 27,1% di beneficiari si suddivide fra le altre 14 Regioni e 2 Province Autonome.

I Beneficiari in misura non esonerati, esclusi o rinviati ai Servizi sociali al 31.12.2022 risultano essere 882.733, in riduzione rispetto allo stesso mese dell'anno precedente di oltre 172mila unità (-16,4%).

Nel seguente **Grafico 5** si riporta l'incidenza dei beneficiari occupati sul totale beneficiari in misura al 31.12.2022 non esonerati, esclusi o rinviati ai comuni. Dati regionali. Valori percentuali.

⁵⁶ Pena la decadenza o l'annullamento della domanda di Beneficio secondo le specifiche contenute nell'articolo 4 del D.L. 4/2019 che ne dettagliano le condizionalità, i Beneficiari RdC che percepiscono il beneficio economico sono tenuti alla sottoscrizione di un Patto per il lavoro (PPL) che si sostanzia nella adesione a percorsi di inserimento al lavoro che presuppongano azioni specifiche di formazione, orientamento, accompagnamento al lavoro. Sono esonerati e fanno eccezione - sulla base di quanto previsto dalla regolamentazione in materia - i beneficiari con carichi di cura legati alla presenza di soggetti minori di tre anni di età o di componenti del nucleo familiare con disabilità grave o non autosufficienti, ovvero i frequentanti corsi di formazione e gli occupati che però possono aderire e sottoscrivere comunque il Patto per il Lavoro se mantengono lo stato di disoccupazione e/o presentano redditi da lavoro inferiori a € 8.174 se dipendenti o a €5.500 se autonomi (art. 4, D.L. 4/2019).

Grafico 5



Fonte: SISPAL Anpal ed elaborazioni su dati Comunicazioni Obbligatorie MLPS.

Con riferimento al **genere dei beneficiari**, è la componente femminile a prevalere, rappresentando il 55,1% del totale, ma presenta una percentuale di soggetti occupati inferiore di oltre 7 punti percentuali rispetto a quella maschile: l'incidenza degli occupati è infatti pari al 21,7% degli uomini contro il 14,7% delle donne.

Poco più della metà dei beneficiari in misura ha meno di 40 anni, con la componente degli under 30 che raccoglie il 30% dell'intera platea qui considerata. Di contro il 39,7% ha una età compresa tra i 40 e i 59 anni (cui si somma un ulteriore 8,5% di beneficiari con 60 anni e oltre).

Maggiore l'incidenza degli occupati nelle **classi di età medio-alte** (fra i 40 e i 59 anni), mentre per i giovani e soprattutto per i più anziani si registrano i valori più bassi, rispettivamente 15,7% e 12,8%. Sotto il 20% è anche l'incidenza degli occupati per la classe di età dei 30-39enni.

Complessivamente, tra i beneficiari in misura non esonerati, esclusi o rinviati ai Comuni, la quota degli **stranieri** si assesta al 12,6%. Rilevante come l'incidenza degli stranieri aumenti

considerevolmente se si guarda alla sola componente degli occupati, con un tasso di occupazione relativo più elevato rispetto ai beneficiari italiani (30,6% contro il 16,2%).

Dei 157mila beneficiari in misura occupati e non esonerati, esclusi o rinviati ai Comuni, il 59,9% risulta avere un rapporto di lavoro con un contratto a tempo indeterminato o in apprendistato, il 32,6% un contratto a tempo determinato e poco più del 4% è occupato con un lavoro in somministrazione. Ancora più marginali sono le quote di occupati con contratti di collaborazione e altro lavoro autonomo non professionale o con altre forme contrattuali (rispettivamente pari al 2,5% e allo 0,9%).

Come già rappresentato, il confronto tra dicembre 2021 (quando il totale fra occupati e non occupati era pari a oltre 1 milione e 50 mila) e dicembre 2022 (con un totale di circa 883 mila fra occupati e non occupati), attesta una contrazione dei beneficiari RdC occupati, che passano dagli oltre 212 mila ai poco più dei 157 mila, ovvero meno del 18% dei beneficiari in misura (contro il 20,1% rilevato un anno prima).

Rispetto alla natura dei contratti che regola l'occupazione rilevata alla data di osservazione, cresce la quota percentuale di beneficiari occupati con contratti a tempo indeterminato e apprendistato (54,7% a dicembre 2021 contro il 59,9% nello stesso mese dell'anno 2022) e si contraggono le percentuali relative agli occupati con contratti a tempo determinato e altre forme di contratti alle dipendenze.

Grafico 6

Beneficiari RDC in misura occupati al 31.12.2021, al 30.06.2022 e al 31.12.2022 per tipologia contrattuale. Valori assoluti percentuali



Fonte: SISPAL Anpal ed elaborazioni su dati Comunicazioni Obbligatorie MLPS

A dicembre 2022, quasi sei beneficiari RdC occupati su dieci risulta avere un rapporto di lavoro permanente, con incidenze particolarmente elevate tra la componente straniera (70,2%) e la componente femminile, che risulta avere un contratto a tempo indeterminato o apprendistato nel 63% dei casi. Sono gli under 30, invece, a registrare percentuali più elevate di lavoro regolamentate da contratti a tempo determinato (41,4%) o altri contratti (10,5%). Inoltre, tra chi ha un rapporto di lavoro a tempo determinato (32,6% del totale degli occupati), solo il 16% ha un contratto di durata superiore ai 12 mesi; valore comunque in aumento rispetto a quanto rilevato a dicembre dell'anno 2021, quando il valore era pari al 13,9% degli occupati. Poco più di un terzo ha, invece, un rapporto di lavoro con durata compresa tra i 6 e i 12 mesi (39,5%), mentre il 24,5% ha un contratto con durata compresa tra i 3 e i 6 mesi (una quota invariata rispetto a dicembre dell'anno precedente). Infine, il 15,9% ha una durata contrattuale inferiore ai 3 mesi (in diminuzione rispetto all'anno precedente quando il valore si assestava al 23%). Il confronto con il dato di dicembre 2021 mostra, dunque, complessivamente beneficiari RdC occupati con contratti più stabili e, quando a termine, di durata mediamente più estesa, ma prevalentemente part time e comunque insufficienti a sostenere l'uscita dalla misura del singolo e/o del nucleo familiare.

L'occupazione che interessa i beneficiari si attesta su profili professionali sostanzialmente poco qualificati e che richiedono bassi livelli di competenza⁵⁷. Quasi il 94% dei beneficiari occupati, con una leggera prevalenza tra gli uomini, svolge attività per cui sono richieste competenze basse e medio-basse e solo il 5% dei percettori RdC occupati agisce competenze professionali di livello medio-alto o alto (rispettivamente 3% e 2%).

La platea di **Beneficiari RdC non occupati** tenuti alla sottoscrizione del Patto per il Lavoro, a dicembre 2022 è costituita da 725.429 individui, in diminuzione rispetto allo stesso mese del 2021 di circa 120mila persone⁵⁷. Di questi, il 74,3% (poco meno di 540mila persone in valori assoluti), sono definibili come **lontani dal mercato del lavoro**, ovvero non hanno maturato esperienze lavorative nei tre anni precedenti la data di osservazione. Nel confronto con il mese di dicembre 2021, quando costituivano il 70,7% della platea di Beneficiari soggetti al PPL, si registra un aumento in valori percentuali. Per la maggior parte della platea analizzata, la lontananza dal mercato si combina con un basso livello di istruzione. Quasi il 71% di tutti i Beneficiari soggetti al PPL, infatti, ha conseguito

⁵⁷ I Beneficiari Soggetti al PPL a dicembre 2021 erano pari a 843.402.

al più un titolo di istruzione secondaria inferiore. Solo il 2,9% presenta titoli di livello terziario, mentre il 26,4% ha conseguito un diploma di scuola secondaria superiore. Anche chi è vicino al mercato del lavoro, di fatto, non si configura come utenza al riparo dai rischi di esclusione dal mercato. Sui tre anni considerati, soltanto l'11,7% dei beneficiari con esperienza pregressa ha visto contrattualizzare un numero di giornate che, complessivamente assommate, hanno coperto un periodo superiore ai 18 mesi. Gli altri, in oltre un terzo dei casi, hanno lavorato al massimo fino a 3 mesi (il 17% meno di un mese e il 19,2% da uno a tre mesi) cui si somma l'ulteriore 22% che ha avuto complessivamente una esperienza pari a un periodo compreso tra 6 mesi e un anno.

Al 31 dicembre 2022, 335mila individui, pari al 46,2% dei soggetti tenuti alla stipula di un Patto per il lavoro, risultano essere **presi in carico** dai Servizi per il lavoro⁵⁸. La distribuzione dei presi in carico per ripartizione territoriale mostra per le regioni del Mezzogiorno un'incidenza sul totale dei beneficiari soggetti al PPL del 43%, a fronte di valori di poco superiori al 50% per le regioni del Centro e del Nord-ovest e prossimi al 69% nel Nord-est. Particolarmente differenziata è la situazione per quanto attiene al quadro regionale; l'incidenza percentuale dei soggetti presi in carico sul totale dei beneficiari soggetti al patto varia, infatti, da valori superiori al 70% per il Veneto e il Friuli-Venezia Giulia a quote al di sotto del 40% come in Abruzzo (39,9%), Molise (36%) e Campania (34,3%).

Nel secondo semestre del 2022, il volume di **beneficiari usciti dalla misura** ammonta a 243mila individui. Trattasi in gran parte di soggetti la cui domanda si trova in stato "Terminata" (64,4%), vale a dire beneficiari che hanno raggiunto il periodo di massima erogazione del beneficio e sono usciti dalla misura. Circa un quarto delle uscite avviene invece per decadenza della domanda (27,1% del totale) mentre al restante 8,5%, è stato revocato il beneficio per l'insussistenza dei requisiti richiesti.

⁵⁸ Il dato si compone di 333mila individui che hanno sottoscritto un PPL (il 45,9% del totale dei soggetti tenuti alla stipula di un PPL) e 1.855 individui inseriti in tirocinio (0,3%).

Grafico 7

**Beneficiari RDC usciti dalla misura nel II semestre 2022
per stato della domanda e caratteristiche individuali. Valori percentuali**



Fonte: SISPAL Anpal ed elaborazioni su dati Comunicazioni Obbligatorie MLPS

2.2 Funzionamento dei Centri per l'impiego – Ruolo dell'ANPAL

Il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150⁵⁹, ha provveduto al riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive con lo scopo di garantire la fruizione dei servizi essenziali su tutto il territorio nazionale, nonché di assicurare l'esercizio unitario delle relative funzioni amministrative. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province Autonome, nell'ambito delle rispettive competenze, esercitano il ruolo di indirizzo politico in materia di politiche attive per il lavoro, mediante l'individuazione di strategie, obiettivi e priorità che identificano la politica nazionale in materia, incluse le attività relative al collocamento dei disabili⁶⁰. In particolare, la Rete Nazionale dei servizi per le politiche del lavoro è costituita dai seguenti soggetti, pubblici e privati⁶¹:

- l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, c.d. ANPAL⁶²;
- le strutture regionali per le Politiche Attive del Lavoro⁶³;

⁵⁹ Come successivamente modificato dal Decreto Sostegni *bis* e dalla Legge di Bilancio 2022.

⁶⁰ Legge 12 marzo 1999, n. 68.

⁶¹ Art. 1, comma 2, d.lgs. n. 150/2015.

⁶² Art.4, d.lgs. n. 150/2015.

⁶³ Art. 11, d.lgs. n. 150/2015.

- l'INPS, in relazione alle competenze in materia di incentivi e strumenti a sostegno del reddito;
- l'INAIL, in relazione alle competenze in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro;
- le Agenzie per il lavoro⁶⁴, i soggetti autorizzati allo svolgimento delle attività di intermediazione⁶⁵ e i soggetti accreditati⁶⁶;
- i fondi interprofessionali per la formazione continua⁶⁷
- i fondi bilaterali⁶⁸;
- l'INAPP (ex ISFOL) e ANPAL Servizi (ex Italia Lavoro S.p.A.);
- il sistema delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, le Università e gli Istituti di scuola secondaria di secondo grado.

La rete dei servizi per le politiche del lavoro, pertanto, è finalizzata a promuovere l'effettività dei diritti al lavoro, alla formazione ed il diritto di ogni individuo ad accedere a servizi di collocamento gratuito⁶⁹, tramite interventi e servizi volti a migliorare l'efficienza del mercato del lavoro, assicurando, mediante l'attività delle strutture pubbliche e private ai datori di lavoro il soddisfacimento dei fabbisogni di competenze ed ai lavoratori il sostegno nell'inserimento o nel reinserimento al lavoro.

Le linee di indirizzo triennali, gli obiettivi annuali e la definizione dei livelli minimi delle prestazioni erogabili, sono definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome. Sul punto, si segnalano le Linee strategiche triennali 2020-2022 adottate dall'ANPAL sulla base degli indirizzi forniti, nel tempo, da questo Dicastero come di seguito riportato.

INDIRIZZI DEL MINISTERO VIGILANTE

- Capacità della Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro di fare sistema, facilitando un'intensa e leale collaborazione istituzionale tra tutti i livelli di governo, una sinergia tra

⁶⁴ Art. 4 del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276.

⁶⁵ Art. 6 del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276.

⁶⁶ Art. 12 del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276.

⁶⁷ Art. 118 della L. 23 dicembre 2000, n. 388.

⁶⁸ Art. 12, comma 4, d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276.

⁶⁹ Art. 29 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

pubblico e privato e il dialogo con le parti sociali, anche al fine di favorire il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) su tutto il territorio nazionale.

- Operatività del Reddito di cittadinanza (RDC) e attuazione del Piano straordinario di potenziamento dei Centri per l'impiego (CPI) e delle politiche attive del lavoro.
- Più intensa modernizzazione e riqualificazione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, per promuovere l'occupazione e l'occupabilità delle persone, in particolare i giovani, le donne e i soggetti più vulnerabili.
- Virtuosa sinergia tra ANPAL e ANPAL Servizi, azienda *in house*, che l'Agenzia utilizza quale propria *longa manus* e vero e proprio braccio operativo.
- Implementazione e completamento della piattaforma digitale per il RDC.

Il ruolo dell'ANPAL consiste, pertanto, nell'attività di coordinamento della rete dei **servizi per le politiche del lavoro**, nell'ambito di una *governance* condivisa con le Regioni e le Province autonome, nel rispetto della competenza concorrente tra Stato, Regioni e Province Autonome in materia. In particolare, tra le varie funzioni assegnate all'ANPAL vi è il coordinamento della rete dei Servizi per l'impiego, la definizione degli *standard* di servizio, nonché delle metodologie di profilazione degli utenti dei Servizi, la gestione del sistema informativo unitario delle politiche attive del lavoro, il monitoraggio e valutazione delle politiche.

La *governance* dell'Agenzia⁷⁰ è stata definita con il DPCM 13 aprile 2016 e dallo Statuto, approvato con D.P.R. n. 108/2016 e svolge un ruolo di primo piano nel processo di riqualificazione del sistema dei servizi per l'impiego⁷¹, in particolare per ciò che concerne l'attività di monitoraggio e valutazione finalizzata ad aggiornare il quadro conoscitivo relativo all'organizzazione dei Centri per l'impiego, all'attivazione dei servizi erogati e al grado di raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni.

Come già rappresentato, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali spettano il potere di **indirizzo e vigilanza sull'ANPAL**, nonché le competenze in materia di verifica e controllo del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, nonché quelle in materia di monitoraggio delle politiche occupazionali e del lavoro⁷². A tal riguardo, allo scopo di garantire livelli essenziali di prestazioni attraverso meccanismi coordinati di gestione

⁷⁰ Delineata dall'articolo 4, comma 9, del d.lgs. n. 150/2015.

⁷¹ Di cui all'articolo 12, commi 3 e 3 *bis*, del DL 4/2019.

⁷² Art. 3, d.lgs. n. 150/2015.

amministrativa, il Ministero stipula con ogni Regione e con le Province Autonome di Trento e Bolzano una convenzione finalizzata a regolare i relativi rapporti e obblighi in relazione alla gestione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro nel territorio di competenza⁷³. Inoltre, al fine di costruire i percorsi più adeguati all'inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano costituiscono propri uffici territoriali, denominati Centri per l'Impiego (CPI), per svolgere nei confronti dei disoccupati, dei lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro e a rischio di disoccupazione, le seguenti attività⁷⁴:

- orientamento di base, analisi delle competenze in relazione alla situazione del mercato del lavoro locale e profilazione;
- ausilio alla ricerca di una occupazione, anche mediante sessioni di gruppo, entro tre mesi dalla registrazione;
- orientamento specialistico e individualizzato, mediante bilancio delle competenze ed analisi degli eventuali fabbisogni in termini di formazione, esperienze di lavoro o altre misure di politica attiva del lavoro, con riferimento all'adeguatezza del profilo alla domanda di lavoro espressa a livello territoriale, nazionale ed europea;
- orientamento individualizzato all'autoimpiego e tutoraggio per le fasi successive all'avvio dell'impresa;
- avviamento ad attività di formazione ai fini della qualificazione e riqualificazione professionale, dell'autoimpiego e dell'immediato inserimento lavorativo;
- accompagnamento al lavoro, anche attraverso l'utilizzo dell'assegno individuale di ricollocazione;
- promozione di esperienze lavorative ai fini di un incremento delle competenze, anche mediante lo strumento del tirocinio;
- gestione, anche in forma indiretta, di incentivi all'attività di lavoro autonomo;
- gestione di incentivi alla mobilità territoriale;
- gestione di strumenti finalizzati alla conciliazione dei tempi di lavoro con gli obblighi di cura nei confronti di minori o di soggetti non autosufficienti;
- promozione di prestazioni di lavoro socialmente utile.

⁷³ Art. 11, comma 1, d.lgs. n. 150/2015.

⁷⁴ Art. 18, d.lgs. n. 150/2015.

3 POLITICHE SOCIALI

3.1 LIVELLI ESSENZIALI DELLE PRESTAZIONI SOCIALI

Con la legislazione che ha introdotto la misura nazionale di lotta alla povertà⁷⁵ sono stati definiti formalmente livelli essenziali delle prestazioni non solo nella componente di trasferimento monetario, ma anche nella componente di politica attiva, definendo le basi per il riconoscimento di un vero e proprio diritto individuale alla presa in carico da parte dei servizi sociali o del lavoro.

In Italia, l'assistenza sociale è realizzata attraverso un complesso di interventi nazionali, regionali e comunali, che rivestono le forme della prestazione economica e/o del servizio alla persona.

A differenza di quanto avviene in campo sanitario, dove i Livelli essenziali di assistenza (LEA) indicano nel dettaglio le prestazioni erogate attraverso il Servizio sanitario nazionale, le politiche sociali sono interpretate diversamente a seconda della regione o perfino del comune di riferimento, anche perché le risorse per le politiche sociali provengono dal finanziamento plurimo dei tre livelli di governo (Stato, Regioni e Comuni), secondo le dotazioni finanziarie presenti nei rispettivi bilanci.

La legge quadro sull'assistenza⁷⁶ ha stabilito che i **Livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS)** corrispondono all'insieme degli interventi garantiti, sotto forma di beni o servizi, secondo le caratteristiche fissate dalla pianificazione nazionale, regionale e zonale, e attuati nei limiti delle risorse del **Fondo nazionale per le politiche sociali**. Più precisamente, individua⁷⁷ l'area del bisogno (per esempio: povertà, disagio minorile, responsabilità familiare, dipendenze, disabilità) e quindi le prestazioni e gli interventi idonei a soddisfare quei bisogni, senza giungere tuttavia a una definizione puntuale dei servizi.

Come già anticipato, solo con l'introduzione della misura nazionale di contrasto alla povertà⁷⁸ sono stati definiti i primi livelli essenziali delle prestazioni, non solo per quanto riguarda il beneficio economico associato alle prestazioni sociali di contrasto alla povertà, ma anche nelle componenti di queste ultime relative ai profili di inclusione sociale e politiche attive del lavoro.

⁷⁵ L. 33/2017 sul Sostegno all'inclusione attiva, d.lgs. 147/2017 sul Reddito di inclusione, d.l. 4/2019 sul Reddito di cittadinanza.

⁷⁶ Legge n. 328/2000.

⁷⁷ Art. 22, Legge n. 328/2000.

⁷⁸ Avviata dalla legge n. 33 del 2016 e successivamente identificata con il Reddito di inclusione come delineato dal d. lgs. n.147 del 2017, poi sostituito dal Reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge n. 4 del 2019.

La legge di bilancio 2021⁷⁹ ha, inoltre, inteso potenziare il sistema dei servizi sociali comunali rafforzando contestualmente gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà nella prospettiva del raggiungimento di un livello essenziale delle prestazioni e dei servizi sociali definito da un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 5.000 in ogni ambito territoriale, e dell'ulteriore obiettivo di servizio di un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 4.000. A tal fine sono state stanziare risorse puntuali, con un intervento di tipo strutturale.

La legge di bilancio 2022⁸⁰ ha fornito⁸¹ la prima definizione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS), e qualificato gli ambiti territoriali sociali (ATS) quale sede necessaria in cui programmare, coordinare, realizzare e gestire gli interventi, i servizi e le attività utili al raggiungimento dei LEPS nonché a garantire la programmazione, il coordinamento e la realizzazione dell'offerta integrata dei LEPS sul territorio. Precisando, inoltre, che gli ATS concorrono alla piena attuazione degli interventi previsti dal PNRR nell'ambito delle politiche per l'inclusione e la coesione sociale.

Dal 2014 ai finanziamenti nazionali si sono aggiunti i fondi europei o fondi nazionali collegati alla programmazione europea. Accanto ai fondi sociali nazionali si affiancano, infatti, anche le risorse comunitarie⁸².

Il D. Lgs. 147/2017, attuativo della delega e istitutivo del **Reddito di inclusione (REI - la misura nazionale di contrasto alla povertà)**, ha previsto, all'articolo 21, la costituzione, presso il MLPS, della **Rete della protezione e dell'inclusione sociale**⁸³, con il principale compito di predisporre specifici

⁷⁹ Art. 1, commi 794-804, della legge n. 178 del 2021.

⁸⁰ Legge n. 234 del 2021.

⁸¹ Ai commi da 159 a 171.

⁸² Come sottolineato da Il **Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023**, il **PON Inclusione (servizi sociali)** e il **FEAD (principalmente dedicato al sostegno alimentare)** della programmazione 2014-2020, per un totale di 1,2 e 0,8 miliardi rispettivamente, hanno ancora una coda residuale (circa 0,4 miliardi) da impiegare entro il 2023 e vedranno una conferma nella programmazione 2021-2026 verosimilmente dentro un unico programma PON Inclusione. A questi si aggiungono le somme di **REACT-EU**, inserite nella coda della programmazione **PON Inclusione** e **FEAD 2014-2020**, per un ammontare pari a 90 e 190 milioni rispettivamente. Completano il quadro le risorse (circa 300 milioni) del **POC Inclusione**, il **Piano operativo complementare** finanziato con le risorse derivanti dall'aumento del cofinanziamento europeo e dall'utilizzo di circa 250 milioni del **PON per spese legate al Covid**, e il **PNRR**, il **Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza**, che ha stanziato 1,45 miliardi per tre specifici interventi sul sociale a regia nazionale concernenti interventi in ambito socio-sanitario, interventi di sostegno alle persone con disabilità e intervento di contrasto alla povertà estrema.

⁸³ La Rete della protezione e dell'inclusione sociale, presieduta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è composta dai rappresentanti dell'autorità centrale (Presidenza del Consiglio dei ministri, ivi incluso un rappresentante del Dipartimento per le politiche della famiglia, i Ministeri dell'economia e delle finanze, dell'istruzione e del merito, dell'università e della ricerca, della salute, delle infrastrutture e dei trasporti), dalle Regioni (un componente per ciascuna delle Giunte regionali e delle Province autonome, designato dal Presidente) e dei Comuni (20 componenti designati dall'Associazione nazionale dei Comuni d'Italia - ANCI). Alle riunioni della Rete della protezione e

Piani triennali (con possibili aggiornamenti annuali), quali **strumenti programmatici per l'utilizzo delle risorse dei fondi statali dedicati alle politiche sociali** (Fondo nazionale per le politiche sociali, Fondo nazionale per le non autosufficienze, Fondo Povertà).

Nel disegno del legislatore, i Piani, programmati su un orizzonte temporale triennale con eventuali aggiornamenti annuali, devono individuare lo sviluppo degli interventi a valere sulle risorse dei Fondi cui fanno riferimento, con l'obiettivo di un raggiungimento graduale, nei limiti delle risorse disponibili, dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale. Con riferimento ai livelli essenziali delle prestazioni assistenziali, i Piani devono individuare: - le priorità di finanziamento; - l'articolazione delle risorse dei fondi tra le diverse linee di intervento; - i flussi informativi e gli indicatori finalizzati a specificare le politiche finanziate e a determinare eventuali target (obiettivi) quantitativi di riferimento.

Il Decreto 22 ottobre 2021 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha adottato i capitoli I (*La strutturizzazione del sistema dei servizi sociali*) e il capitolo II (*Piano sociale nazionale 2021-2023*) del **Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023** e ha ripartito le risorse del Fondo nazionale politiche sociali.

Le risorse complessivamente afferenti al **Fondo nazionale per le politiche sociali nel triennio 2021-2023** sono pari a euro 390.925.678,00 per ognuna delle annualità 2021-2022-2023. Il decreto specifica che le regioni possono eventualmente destinare una quota non superiore all'1% del Fondo in via sperimentale per ciascuna annualità per realizzare azioni di sistema, a valenza regionale, da rendicontare in maniera specifica. Inoltre, le regioni, nel rispetto dei modelli organizzativi regionali e di confronto con le autonomie locali, programmano, per il triennio 2021-2023, gli impieghi delle risorse complessivamente loro destinate in coerenza con il Piano sociale nazionale relativo al triennio 2021-2023.

Il Decreto 30 dicembre 2021 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha poi approvato il **Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà per il 2021-2023 (Piano povertà 2021-2023)**, costituente il capitolo III del Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023 che destina ai territori le risorse per il rafforzamento dei servizi per l'inclusione sociale, come risulta dalla Tabella sotto riportata:

dell'inclusione sociale partecipano, in qualità di invitati permanenti, i Ministri delegati per la famiglia e per le disabilità, nonché un rappresentante dell'INPS e possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

Tabella 24

Finalità		2021	2022	2023
a)	Somme destinate al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, di cui all'articolo 4, comma 13, del decreto-legge n. 4 del 2019, ivi compresi eventuali costi per l'adeguamento dei sistemi informativi dei comuni, singoli o associati, nonché gli oneri per l'attivazione e la realizzazione dei Puc, ai sensi dell'articolo 12, comma 12	594	527,094934	414
	<i>di cui destinate al pronto intervento sociale</i>	20	20	20
b)	Somme riservate al finanziamento di interventi e servizi in favore di persone in condizione di povertà estrema e senza dimora, di cui all'articolo 7, comma 9, del decreto legislativo n. 147 del 2017	20	20	20
	<i>di cui destinate all'Housing first</i>	5	5	5
	<i>di cui destinate a servizi di posta e per residenza virtuale</i>	2,5	2,5	2,5
	<i>di cui destinate al pronto intervento sociale</i>	2,5	2,5	2,5
c)	Somme riservate al finanziamento di interventi, in via sperimentale, in favore di coloro che, al compimento della maggiore età, vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria, volti a prevenire condizioni di povertà e permettere di completare il percorso di crescita verso l'autonomia, di cui all'articolo 1, comma 335, della legge n. 178 del 2020	5	5	5
Totale		619	552,094934	439

Il Piano costituisce il capitolo III del Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023, approvato dalla Rete nella seduta del 28 luglio 2021. L'art. 3 del decreto stabilisce l'ammontare delle risorse destinate al Fondo Povertà e la loro ripartizione per ciascun anno. In particolare, al Fondo

andranno complessivamente 619 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2021 - 2023. Tenuto conto delle Risorse destinate agli ambiti territoriali riservate al Contributo assistenti sociali le risorse del Fondo povertà oggetto del riparto sono pari a 619.000.000 euro per il 2021, 552.094.934 euro per il 2022 e 439.000.000 euro per il 2023".

Con un comunicato⁸⁴ è stata annunciata l'avvenuta approvazione della proposta di DPCM di adozione del nuovo **Piano nazionale per la non autosufficienza**⁸⁵, relativo al triennio 2022-2024 (PNNA 2022-2024) e destinato alla realizzazione delle prestazioni, degli interventi e dei servizi assistenziali nell'ambito dell'offerta integrata di servizi socio-sanitari in favore di persone non autosufficienti. Sullo schema di decreto, la Conferenza Unificata ha sancito Intesa il 3 agosto 2022. Tale Piano si fonda su un criterio di universalità e di prossimità alle persone e alle comunità territoriali, favorendo, con la necessaria progressività, il consolidamento dei LEPS su tutto il territorio nazionale e il percorso di integrazione tra i sistemi sociale e sanitario. In data 3 ottobre 2022, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze, è stato firmato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di adozione del Piano nazionale per la non autosufficienza e recante il riparto delle risorse del Fondo per le non autosufficienze relativo al triennio 2022-2024, registrato dalla Corte dei Conti in data 28 novembre 2022 al n. 2965.

Obiettivo del Piano è lo sviluppo degli interventi ai fini della graduale attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali da garantire su tutto il territorio nazionale⁸⁶.

La dotazione del "Fondo per le non autosufficienze", secondo il suddetto Piano è pari a 822 milioni di euro per l'anno 2022; 865,3 milioni di euro per il 2023 e 913,6 milioni di euro per il 2024. Le risorse sono destinate alle regioni per l'intero ammontare secondo i criteri di riparto⁸⁷ di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 26 settembre 2016, e secondo le quote percentuali riportate nella tabella appositamente dedicata del relativo Piano. Di seguito la ripartizione delle risorse del FNA relativa al triennio 2022-2024 tenuto conto di quanto previsto dal decreto di riparto.

⁸⁴ Pubblicato il 10 settembre 2022 sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

⁸⁵ Istituito dall'art. 1, comma 1264, della legge 27/12/2006 n. 296.

⁸⁶ Come stabilito all'articolo 1, commi da 159 a 171 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

⁸⁷ I criteri di riparto delle risorse del FNA sono costruiti quale risultato della media ponderata di due indicatori utilizzati quali proxy "della domanda potenziale di servizi per la non autosufficienza":

a) popolazione residente, per regione, d'età pari o superiore a 75 anni, nella misura del 60%;

b) criteri utilizzati per il riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, nella misura del 40%.

Tabella 25 **RIPARTIZIONE FNA Triennio 2022-2024**

Regioni	RIPARTO COMPLESSIVO 2022	RIPARTO COMPLESSIVO 2023	RIPARTO COMPLESSIVO 2024
Abruzzo	19.460.000,00	21.296.000,00	22.440.000,00
Basilicata	8.627.000,00	9.327.000,00	9.834.000,00
Calabria	28.088.000,00	30.543.000,00	32.195.000,00
Campania	70.401.000,00	74.936.000,00	79.061.000,00
Emilia-Romagna	63.700.000,00	66.531.000,00	70.274.000,00
Friuli-Venezia Giulia	19.224.000,00	20.576.000,00	21.706.000,00
Lazio	75.323.000,00	78.020.000,00	82.440.000,00
Liguria	26.865.000,00	28.222.000,00	29.806.000,00
Lombardia	131.107.000,00	137.945.000,00	145.639.000,00
Marche	23.006.000,00	24.779.000,00	26.131.000,00
Molise	5.318.000,00	5.884.000,00	6.198.000,00
Piemonte	64.880.000,00	67.252.000,00	71.073.000,00
Puglia	54.876.000,00	58.284.000,00	61.511.000,00
Sardegna	23.991.000,00	25.899.000,00	27.310.000,00
Sicilia	67.325.000,00	71.494.000,00	75.450.000,00
Toscana	57.553.000,00	59.606.000,00	62.997.000,00
Umbria	14.064.000,00	14.971.000,00	15.797.000,00
Valle d'Aosta	2.088.000,00	2.162.000,00	2.282.000,00
Veneto	66.104.000,00	67.573.000,00	71.456.000,00
	822.000.000,00	865.300.000,00	913.600.000,00

L'impianto attuativo del PNNA 2022-2024 segue l'impostazione generale definendo gli obiettivi specifici, i programmi operativi, gli strumenti e le risorse del triennio di programmazione nazionale. La matrice di programmazione si sviluppa nel rapporto tra tre programmi operativi e due gruppi di beneficiari (persone non autosufficienti e persone con disabilità). Sia i LEPS di erogazione⁸⁸ che il LEPS di processo⁸⁹ sono realizzati dagli ambiti territoriali sociali nei limiti delle risorse del Fondo nazionale per la non autosufficienza, fermo restando quanto previsto dall'art. 23 del d. lgs. n. 147 del 2017, (coordinamento dei servizi territoriali e gestione associata dei servizi sociali).

⁸⁸ Assistenza domiciliare sociale e assistenza sociale integrata con i servizi sanitari; servizi sociali di sollievo per le persone anziane non autosufficienti e le loro famiglie; servizi sociali di supporto per le persone anziane non autosufficienti e le loro famiglie.

⁸⁹ Accesso ai servizi sociali e ai servizi sociosanitari attraverso punti unici di accesso (PUA), che hanno la sede operativa presso le articolazioni del servizio sanitario denominate "Case della comunità".

Per quanto attiene al **Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare (c.d. dopo di Noi)** si riporta, nella sottostante tabella, il riparto del fondo in parola. Lo stesso è stato interamente impegnato con Decreto interministeriale del 21 dicembre 2022.

Con il primo dei decreti di riparto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute del 23 novembre 2016 è stata dettata la disciplina generale, rimasta invariata anche per l'anno 2022. Le risorse⁹⁰ assegnate al Fondo in questione, sono pari ad euro 76.100.000, per l'anno 2022.

Tabella 26

Regioni	Risorse 2022
REGIONE ABRUZZO	1.666.590,00 €
REGIONE BASILICATA	715.340,00 €
REGIONE CALABRIA	2.427.590,00 €
REGIONE CAMPANIA	7.556.730,00 €
REGIONE E. ROMAGNA	5.798.820,00 €
REGIONE F. V. GIULIA	1.537.220,00 €
REGIONE LAZIO	7.617.610,00 €
REGIONE LIGURIA	1.887.280,00 €
REGIONE LOMBARDIA	13.157.690,00 €
REGIONE MARCHE	1.925.330,00 €
REGIONE MOLISE	380.500,00 €
REGIONE PIEMONTE	5.456.370,00 €
REGIONE PUGLIA	5.174.800,00 €
REGIONE SARDEGNA	2.085.140,00 €
REGIONE SICILIANA	6.323.910,00 €
REGIONE TOSCANA	4.741.030,00 €
REGIONE UMBRIA	1.095.840,00 €
REGIONE V. D' AOSTA	159.810,00 €
REGIONE VENETO	6.392.400,00 €

3.2 PROMOZIONE DELL'ECONOMIA SOCIALE

⁹⁰ Tali risorse sono attribuite alle regioni per gli interventi e i servizi di cui all' articolo 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute ed il Ministro dell'economia e delle finanze 23 novembre 2016.

Al riguardo occorre premettere che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali promuove, sviluppa e sostiene le attività di interesse generale svolte dagli enti del Terzo settore, anche in collaborazione con le Regioni e gli enti locali, con le imprese e gli enti di ricerca; programma, sviluppa e attua, inoltre, le attività relative ai finanziamenti previsti dai Fondi strutturali comunitari per la realizzazione di iniziative e progetti di integrazione tra le politiche sociali e le politiche attive del lavoro. Ciò detto, risulta prioritario affrontare il tema della **riforma del Codice del Terzo settore**.

La Legge 6 giugno 2016 n. 106 ha delegato il Governo al riordino della disciplina e la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e del servizio civile universale. Con particolare riferimento al Terzo settore, è stato adottato il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (come successivamente modificato) - il cosiddetto "Codice del Terzo settore" - al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa.

Il Codice provvede ad una revisione organica della disciplina di tutti quegli organismi rientranti nell'area del Terzo settore e individua quali possono rientrare nella definizione di Ente del Terzo Settore (ETS):

- le organizzazioni di volontariato (ODV);
- le associazioni di promozione sociale (APS);
- gli enti filantropici;
- le imprese sociali, incluse le cooperative sociali;
- le reti associative;
- le società di mutuo soccorso;
- le associazioni, riconosciute o non riconosciute;
- le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società, costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore.

Gli enti religiosi civilmente riconosciuti possono essere considerati ETS limitatamente allo svolgimento delle attività di interesse generale.

Aspetto saliente della Riforma è l'istituzione del **Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS)**, destinato a sostituire i registri delle APS, delle ODV e l'anagrafe delle ONLUS previsti dalla precedente normativa di settore⁹¹.

Conseguentemente, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con decreto n. 106 del 15 settembre 2020 ha disciplinato⁹²:

- a) le procedure per l'iscrizione e per la cancellazione degli Enti nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore, nonché i documenti da presentare ai fini dell'iscrizione per garantire l'uniformità di trattamento degli ETS sull'intero territorio nazionale;
- b) le modalità di deposito degli atti;
- c) le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro Unico;
- d) le modalità di comunicazione dei dati tra il Registro Imprese e il RUNTS con riferimento agli Enti del Terzo settore iscritti nel Registro delle imprese.

L'attuazione della riforma è stata sviluppata secondo un approccio metodologico orientato alla collaborazione istituzionale e al dialogo sociale. *In primis*, questa Amministrazione ha posto in essere una costante interazione con le amministrazioni regionali, nell'ambito della Commissione politiche sociali della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nonché mediante l'implementazione di una forma stabile di coordinamento a livello di amministrazioni statali, concretizzatasi in primo luogo nel tavolo tecnico interministeriale con il MEF e con l'Agenzia delle entrate, che ha permesso di pervenire ad una posizione condivisa sulle modifiche da apportare al regime fiscale contenuto nel Codice del Terzo settore e nel d.lgs. n.112/2017, trasfuse poi nel d.l. n. 73/2022. Ulteriori, importanti momenti di confronto sono stati sviluppati su tematiche incidenti sul Codice del Terzo settore, in particolare si evidenzia la stretta interazione con il Dipartimento della protezione civile.

In attuazione del Codice del Terzo settore sono stati emanati i seguenti atti:

- Regolamento concernente le modalità di attuazione del social bonus⁹³.

⁹¹ Articoli 11 e da 45 a 54 del Codice.

⁹² Per tutte le informazioni è possibile consultare le pagine del portale istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dedicate al Codice del Terzo settore e al Registro Unico Nazionale del Terzo settore. È possibile, altresì, consultare anche il sito dedicato al RUNTS.

⁹³ Decreto interministeriale n. 89 del 23 febbraio 2022.

- Decreto di adozione delle linee guida sulla raccolta fondi degli Enti del Terzo Settore⁹⁴.

In attuazione del d.lgs. n. 112/2017, in materia di **impresa sociale**, sono stati adottati i seguenti atti:

- Decreto⁹⁵ di definizione delle forme, dei contenuti e delle modalità dell'attività ispettiva sulle imprese sociali, nonché del contributo per l'attività ispettiva da porre a loro carico e l'individuazione dei criteri, dei requisiti e delle procedure per il riconoscimento degli enti associativi tra imprese sociali, e le forme di vigilanza su tali enti da parte del Ministero medesimo⁹⁶.
- Decreto⁹⁷ di riscossione dei contributi per l'attività ispettiva posti a carico delle imprese sociali non costituite in forma cooperativa.

L'attuazione della riforma è stata accompagnata anche da un importante processo interpretativo, che ha riguardato l'emanazione, nel corso del 2022, di 13 documenti⁹⁸ di prassi pubblicati sul sito ministeriale nella sezione "orientamenti ministeriali" e nella sezione "cinque per mille".

Con l'Atto di indirizzo del Ministro *pro tempore* sono stati individuati per l'annualità 2022 gli obiettivi generali, le aree prioritarie di intervento e le linee di attività finanziabili attraverso il fondo di cui agli **articoli 72 e 73 del Codice del Terzo settore**, riguardanti la realizzazione di iniziative e progetti di rilevanza nazionale da parte di organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del terzo settore e di iniziative e progetti di rilevanza locale realizzati da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni.

Le risorse del **Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel terzo settore**⁹⁹, pari ad euro 37.167.766,00, e quelle relative al **Fondo per le politiche sociali**¹⁰⁰ pari ad euro 21.960.000,00, per un totale di euro 59.127.766,00, sono state così destinate:

⁹⁴ Decreto Ministeriale del 9 giugno 2022.

⁹⁵ Decreto ministeriale del 29 marzo 2022.

⁹⁶ Ai sensi dell'articolo 15, comma 4 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112.

⁹⁷ Decreto interministeriale del 20 luglio 2022.

⁹⁸ Tali documenti sono reperibili all'indirizzo <http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Terzo-settore-e-responsabilita-sociale-imprese/focus-on/Riforma-terzo-settore/Pagine/Circolari-orientamenti-ministeriali-Codice-Enti-Terzo-settore.aspx>. E' invece stata pubblicata sulla pagina dedicata agli orientamenti ministeriali in materia di impresa sociale <https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Terzo-settore-e-responsabilita-sociale-imprese/focus-on/Impresa-sociale/Pagine/Orientamenti-ministeriali-in-materia-di-impresa-sociale.aspx> la nota 6137 dell'8 aprile 2022 in materia di devoluzione del patrimonio delle imprese sociali.

⁹⁹ Di cui all'articolo 72 del Codice.

¹⁰⁰ Di cui al successivo articolo 73.

- a) sostegno alle attività di interesse generale di rilevanza nazionale: euro 21.797.766,00;
- b) sostegno alle attività di interesse generale di rilevanza locale: euro 27.000.000,00;
- c) contributi per l'acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e beni strumentali ai sensi dell'articolo 73, comma 2, lettera c), del d. lgs. n. 117 del 2017: euro 7.750.000,00;
- d) contributo annuo ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 19 novembre 1987, n. 476, ai sensi dell'articolo 75, comma 2, del d. lgs. n. 117 del 2017: euro 2.580.000,00.

Le risorse di cui alla lettera a) nella misura massima di € 20.000.000,00, sono state destinate alle reti associative di cui all'articolo 41, comma 1, lettera a) del Codice del Terzo settore, iscritte nella corrispondente sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) e al contempo iscritte anche nella sezione "organizzazioni di volontariato" o nella sezione "associazioni di promozione sociale" del medesimo RUNTS.

La restante parte delle risorse di cui alla lettera a) pari ad € 1.797.766,00 è stata destinata all'attuazione dell'accordo di programma per la definizione di un piano pluriennale di interventi che sostiene il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme e promuove lo sport come strumento di dialogo, inclusione sociale e contrasto alle discriminazioni, sottoscritto in data 9 novembre 2020 tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per le Politiche giovanili e lo Sport.

Per le risorse di cui alla lettera b), dedicate alle attività di interesse generale di rilevanza locale, è stato destinato l'importo complessivo di € 27.000.000,00 per l'anno 2022, € 23.000.000 per l'anno 2023 e € 25.000.000 per l'anno 2024 - ripartiti tra le Regioni e le Province autonome in applicazione dei seguenti criteri: 30% assegnato a titolo di quota fissa; 20% sulla base della popolazione residente all'1 gennaio 2021, come da rilevazione ISTAT; 50% sulla base del numero degli enti del Terzo settore – rilevazione anno 2019, parimenti da fonte ISTAT.

Su tale ripartizione è stata acquisita l'intesa in sede di Conferenza Stato -Regioni, nella seduta del 27 luglio 2022 come da tabella seguente.

Tabella 27 Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel terzo settore

REGIONE	TOTALE ATTRIBUZIONE 2022	TOTALE ATTRIBUZIONE 2023	TOTALE ATTRIBUZIONE 2024
Piemonte	€ 1.892.658,00	€ 1.612.264,00	€ 1.752.462,00
Valle d'Aosta / Vallée d'Aoste	€ 449.518,00	€ 382.922,00	€ 416.220,00
Liguria	€ 939.303,00	€ 800.147,00	€ 869.725,00
Lombardia	€ 3.459.456,00	€ 2.946.944,00	€ 3.203.200,00
Provincia Autonoma Bolzano /Bozen	€ 648.722,00	€ 552.616,00	€ 600.668,00
Provincia Autonoma Trento	€ 676.746,00	€ 576.488,00	€ 626.616,00
Veneto	€ 1.986.946,00	€ 1.692.582,00	€ 1.839.764,00
Friuli-Venezia Giulia	€ 903.744,00	€ 769.856,00	€ 836.800,00
Emilia-Romagna	€ 1.829.020,00	€ 1.558.054,00	€ 1.693.538,00
Toscana	€ 1.771.506,00	€ 1.509.060,00	€ 1.640.284,00
Umbria	€ 730.042,00	€ 621.888,00	€ 675.964,00
Marche	€ 952.868,00	€ 811.704,00	€ 882.286,00
Lazio	€ 2.166.840,00	€ 1.845.826,00	€ 2.006.334,00
Abruzzo	€ 812.076,00	€ 691.770,00	€ 751.922,00
Molise	€ 489.342,00	€ 416.848,00	€ 453.096,00
Campania	€ 1.698.408,00	€ 1.446.792,00	€ 1.572.600,00
Puglia	€ 1.450.452,00	€ 1.235.570,00	€ 1.343.012,00
Basilicata	€ 575.646,00	€ 490.364,00	€ 533.004,00
Calabria	€ 939.852,00	€ 800.614,00	€ 870.232,00
Sicilia	€ 1.670.084,00	€ 1.422.664,00	€ 1.546.374,00
Sardegna	€ 956.771,00	€ 815.027,00	€ 885.899,00
Totale	€ 27.000.000,00	€ 23.000.000,00	€ 25.000.000,00

Alla luce della previsione contenuta nel § 3 del D.M. n. 141/2022, che stabilisce che eventuali sopravvenienze finanziarie sono destinate al sostegno delle attività di interesse generale di rilevanza locale, con D.D. n. 478 del 29 dicembre 2022, l'economia realizzata sulla linea di finanziamento delle attività di interesse generale di rilevanza nazionale delle reti associative pari ad € 3.693.579,00 è stata portata ad incremento della provvista destinata al sostegno alle attività di interesse generale di rilevanza locale, utilizzando i medesimi criteri di ripartizione contenuti nel D.M. in questione, che hanno portato alle risultanze sottostanti indicate nella seguente Tabella:

Tabella 28

Nr.	REGIONE	TOTALE ATTRIBUZIONE INCREMENTALE 2022 (Arrotondato)
1	Piemonte	€ 258.914,00
2	Valle d'Aosta / Vallée d'Aoste	€ 61.494,00
3	Liguria	€ 128.496,00
4	Lombardia	€ 473.251,00
5	Provincia Autonoma Bolzano /Bozen	€ 88.745,00
6	Provincia Autonoma Trento	€ 92.578,00
7	Veneto	€ 271.812,00
8	Friuli-Venezia Giulia	€ 123.631,00
9	Emilia-Romagna	€ 250.209,00
10	Toscana	€ 242.341,00
11	Umbria	€ 99.869,00
12	Marche	€ 130.352,00
13	Lazio	€ 296.422,00
14	Abruzzo	€ 111.091,00
15	Molise	€ 66.942,00
16	Campania	€ 232.341,00
17	Puglia	€ 198.421,00
18	Basilicata	€ 78.748,00
19	Calabria	€ 128.571,00
20	Sicilia	€ 228.466,00
21	Sardegna	€ 130.885,00
	Totale	€ 3.693.579,00

A decorrere dal 2017 le risorse di cui al **Fondo per il volontariato**¹⁰¹, al **Fondo per l'Associazionismo di promozione sociale**¹⁰² quelle destinate al sostegno degli enti e delle **associazioni di promozione sociale**¹⁰³ e all'acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e beni strumentali¹⁰⁴, tutte le altre risorse finanziarie provenienti dal Fondo nazionale delle

¹⁰¹ Art.12 della L. n. 266/1991.

¹⁰² Artt. 12 e 13 della L. n. 383/2000.

¹⁰³ Art. 1 l. 438/1998.

¹⁰⁴ Art. 96 comma 1 l. 342/2000.

politiche sociali¹⁰⁵ sono confluite sul Fondo di cui all'art. 73 del Codice del terzo settore, venendo destinate sulla base dell'atto di indirizzo emanato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Si rileva, poi, che l'anno 2022 ha segnato una tappa fondamentale ai fini della tenuta dell'impianto normativo di sostegno finanziario disegnato dal Codice del Terzo settore: difatti, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 72 del 23 febbraio 2022, ha dichiarato infondate le questioni di legittimità sollevate dal Consiglio di stato sull'art. 76 del Codice del Terzo settore riguardante i contributi per acquisto di ambulanze e beni strumentali riservati alle organizzazioni di volontariato. In conseguenza di tale pronuncia è stato possibile concludere i procedimenti relativi alla concessione del contributo in parola per le annualità 2019 e 2020, che erano stati sospesi in pendenza del giudizio di legittimità costituzionale¹⁰⁶.

3.3 INTEGRAZIONE E INCLUSIONE DEI MIGRANTI

Con riferimento al panorama migratorio in Italia, si evidenzia che dopo oltre un decennio di aumento con una successiva flessione nel corso del biennio 2017-2019 e l'incremento verificatosi nel 2020 (131.803 unità contro le 127.001 del 2019), nel 2021¹⁰⁷ con un calo dell'8%, le acquisizioni di cittadinanza portandosi a quota 121.547 unità registrate, risultano essere 10 mila in meno rispetto l'anno precedente. Tra i diversi fattori che potrebbero aver influenzato tale flessione, non sono da escludere alcuni effetti riconducibili alla pandemia, quali quelli legati alla sospensione dei procedimenti in materia di immigrazione e cittadinanza.

Al 1° gennaio 2022, i cittadini non comunitari regolarmente presenti in Italia sono 3.561.540 contro i 3.373.876 al 1° gennaio 2021 (con un aumento di quasi il 6%). Considerando i permessi emessi, nel corso del 2021 sono stati rilasciati in Italia 241.595 nuovi permessi di soggiorno (oltre 135mila in più rispetto al 2020), che rappresentando un incremento del 127% dopo il minimo storico registrato nel 2020 a causa della pandemia (106.503), riportano i nuovi ingressi sui valori registrati nel 2018 (242.009 unità). Infatti, sono tornati a crescere del 129% rispetto il 2020 (periodo che ha

¹⁰⁵ L. 328/2000, art. 20 comma 8.

¹⁰⁶ In data 2 maggio 2022 è stato pubblicato sul sito istituzionale il D.D. n. 47 dell' 8 aprile 2022 (registrato dalla Corte dei conti il 27 aprile 2022 n. 1168) di attribuzione dei contributi pari ad euro 7.750.000,00 per l'acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie, beni strumentali e beni da donare a strutture sanitarie pubbliche, per l'annualità 2019, con i relativi allegati contenenti l'elenco degli enti beneficiari. Sono state presentate per tale annualità 1.095 domande di contributo di cui 259 direttamente al Ministero e 836 per il tramite delle Reti associative (ANPAS n. 432 – MISERICORDIE n. 180 – CROCE ROSSA ITALIANA n. 234) ai sensi dell'articolo 76, comma 3 del Codice.

¹⁰⁷ CITTADINI NON COMUNITARI 2022 (istat.it)

scontato gli effetti della pandemia) i nuovi documenti concessi per asilo: quasi +31 mila, valore questo superiore anche a quello registrato nel 2019¹⁰⁸.

Una disamina esauriente delle dinamiche migratorie è contenuta nel rapporto “Gli stranieri nel mercato del lavoro in Italia” (pubblicato il 19 settembre 2022 sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali)¹⁰⁹, curato annualmente da questa Amministrazione in collaborazione con ANPAL Servizi S.p.A. Le analisi contenute nel XII Rapporto sono incentrate su un'ampia base di informazioni, che include i dati ISTAT, i dati del Sistema Informativo Statistico delle Comunicazioni Obbligatorie del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dati di fonte INAIL e Unioncamere. L'Atto di indirizzo del Ministro *pro tempore* prevede misure rivolte **all'integrazione e all'inclusione dei migranti**, all'inclusione socio-lavorativa delle famiglie straniere, in tutte le fasi del processo di integrazione, alle donne migranti e alle categorie più vulnerabili, come i richiedenti protezione internazionale, i minori non accompagnati e le vittime di grave sfruttamento. Viene sottolineata, inoltre, la necessità dell'apertura di percorsi complementari per soggetti vulnerabili, collegati a programmi di inserimento lavorativo. Un altro degli obiettivi è il rafforzamento della programmazione integrata con le Regioni e gli Enti locali, favorendo le sinergie con le parti economiche e sociali in coerenza con il Partenariato Europeo per l'integrazione dei migranti e dei rifugiati e con la Dichiarazione di intenti siglata nel 2021 dal Ministro del Lavoro, dal Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e dal delegato ANCI per l'immigrazione. L'Atto di indirizzo ha incoraggiato la prosecuzione del dialogo con il Terzo Settore, e in particolare con le associazioni di migranti e delle nuove generazioni.

Nel corso del 2022 questo Dicastero ha adottato¹¹⁰ il **Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso**¹¹¹, che si propone di contrastare trasversalmente il fenomeno del lavoro sommerso in tutti i settori lavorativi, con una particolare attenzione a quello del lavoro domestico e dell'agricoltura.

Tra gli interventi normativi adottati nell'anno 2022 in materia di immigrazione (cui ha partecipato attivamente questo Dicastero) si segnala:

¹⁰⁸ La maggior parte di questi permessi è stata concessa ai cittadini del Pakistan (6.090) del Bangladesh (quasi 5.000) e della Nigeria (3.067).

¹⁰⁹ <https://www.lavoro.gov.it/priorita/Pagine/In-ripresa-il-lavoro-dei-migranti-ma-cresce-la-poverta.aspx>

¹¹⁰ Il 19 dicembre 2022.

¹¹¹ Entrato in vigore il 21 dicembre 2022.

- DPCM del 29 dicembre 2022 concernente la programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro subordinato (stagionale e non) e lavoro autonomo nel territorio dello Stato per l'anno 2022¹¹².

- DPR 4 ottobre 2022, n. 191 "Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in attuazione dell'articolo 22 della legge 7 aprile 2017, n. 47, recante misure di protezione dei **minori stranieri non accompagnati**"¹¹³.

- Il DPCM del 28 marzo 2022, che disciplina la protezione temporanea in Italia per le persone fuggite dall'Ucraina a causa dell'invasione russa e arrivate in Italia, che ha previsto nel dettaglio durata e procedure per il rilascio agli sfollati del permesso di soggiorno per protezione temporanea.

Nel 2022 sono proseguiti, poi, gli interventi per l'attuazione del **Piano Triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato (2020-22)**¹¹⁴. Sono proseguite le attività del Gruppo di lavoro dedicato a protezione, prima assistenza ed integrazione sociale e lavorativa delle vittime di sfruttamento lavorativo e caporalato, che hanno portato all'elaborazione delle **Linee-Guida nazionali** per l'identificazione, la protezione e l'assistenza alle vittime di sfruttamento lavorativo in agricoltura attraverso un ampio confronto, tra istituzioni ed esperti.

Nell'anno di riferimento, il progetto "**Percorsi per la formazione, il lavoro e l'integrazione dei giovani migranti**", la cui prima edizione è stata attivata nel 2016, ha visto proseguire la sua quarta fase utilizzando le risorse del POC Legalità per un importo di 14.747.500,00 euro. e e replicabile a

¹¹² Il provvedimento determina una quota complessiva di 82.705 ingressi per motivi di lavoro in Italia, di cui 30.105 sono riservati agli ingressi per lavoro subordinato non stagionale nei settori dell'autotrasporto, dell'edilizia, turistico-alberghiero, meccanica, telecomunicazioni, alimentare e cantieristica navale per cittadini dei Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria con l'Italia e 44.000 ingressi per lavoro stagionale nei settori agricolo e turistico-alberghiero.

¹¹³ Il nuovo regolamento modifica e integra il regolamento attuativo del Testo Unico dell'Immigrazione, intervenendo sulla disciplina dei permessi di soggiorno per i MSNA e della conversione dei permessi al raggiungimento della maggiore età. Riguardo alla conversione del permesso di soggiorno dei minori stranieri non accompagnati al raggiungimento della maggiore età, il DPR ribadisce il principio secondo il quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai fini dell'emissione del parere, debba effettuare una valutazione caso per caso, che tenga conto della durata della permanenza del minore nel territorio nazionale, nonché dell'avvio di un percorso di integrazione. Il permesso di soggiorno per richiesta asilo può essere convertito, ai sensi dell'art. 32 del Testo Unico, anche dopo il raggiungimento della maggiore età, in caso di diniego della protezione internazionale. Il nuovo regolamento prevede anche il rilascio del permesso di soggiorno per integrazione al minore straniero non accompagnato in presenza di un decreto del tribunale per i minorenni di affidamento ai servizi sociali, per la durata fissata dall'autorità giudiziaria e comunque non oltre il compimento del ventunesimo anno di età. Inoltre, ai minori titolari di un permesso di soggiorno per minore età ovvero per motivi familiari, pur nel rispetto delle previsioni in materia di lavoro minorile, può essere consentito lo svolgimento di attività lavorativa e formativa finalizzata all'accesso al lavoro.

¹¹⁴ Approvato il 20 febbraio 2020 dal Tavolo istituito con D.L. 119/2018 come convertito, con emendamenti, dalla l. n.136 del 17 dicembre 2018 (art.25 *quater*) e sul quale è stata raggiunta l'intesa in Conferenza Unificata il 21 maggio 2020.

livello nazionale e incardinato sul sistema dei servizi territoriali per il lavoro, la formazione e l'integrazione.

Nel 2022 si sono concluse, poi, le attività di **PUOI - Protezione Unita a Obiettivo Integrazione**, dedicato all'inserimento socio-lavorativo di cittadini stranieri in condizioni di particolare vulnerabilità (titolari di protezione internazionale e umanitaria, titolari di permesso di soggiorno rilasciato nei casi speciali che consentono l'attività lavorativa o per protezione speciale, giovani disoccupati entrati in Italia come minori non accompagnati)¹¹⁵.

E' proseguita l'attività di censimento e monitoraggio della presenza dei minori stranieri non accompagnati in Italia (MSNA), attraverso il **Sistema informativo nazionale dei minori stranieri non accompagnati (SIM)**¹¹⁶. Grazie ai dati raccolti e censiti dalla competente Direzione di questo Ministero attraverso il SIM, con cadenza mensile, vengono pubblicati i Report statistici sintetici relativi ai dati sulla presenza dei minori stranieri non accompagnati in Italia. Con cadenza semestrale, e segnatamente con dati al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno, viene pubblicato un Report di monitoraggio all'interno del quale vengono approfondite molteplici tematiche afferenti ai minori stranieri non accompagnati, attraverso i contributi di altri soggetti che si occupano della tutela di questa categoria particolarmente vulnerabile¹¹⁷. Nel corso del 2022 è proseguita l'attività del **Portale Integrazione Migranti**¹¹⁸, strumento di conoscenza e supporto per i cittadini migranti e per gli altri attori pubblici e privati del mondo dell'immigrazione e dell'integrazione. Nel 2022 gli utenti unici del Portale sono stati sempre superiori alle 50 mila unità, con punte di 80 mila nel mese di marzo, settembre, ottobre e novembre. Le pagine web visitate mensilmente sono state mediamente 130 mila.

Nell'ambito delle attività legate al **Registro delle associazioni e degli enti con attività a favore degli immigrati**¹¹⁹ si è svolta nel 2022 la raccolta delle relazioni sulle attività svolte nel corso del 2021 attraverso un questionario al fine di aggiornare annualmente gli elenchi dei soggetti regolarmente

¹¹⁵ Il progetto è incentrato sull'attivazione di oltre 3700 percorsi di politica attiva del lavoro, sostenuti da altrettante doti individuali, e sul coinvolgimento degli operatori pubblici e privati del mercato del lavoro, poiché risponde anche all'esigenza di consolidare la governance multilivello e sviluppare reti territoriali che consentano di promuovere processi efficaci di inclusione socio-lavorativa. L'intervento, affidato ad ANPAL Servizi S.p.a. è finanziato in parte dal FAMI e in parte dal FSE-PON Inclusione.

¹¹⁶ Istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dall'art. 9 della l. 47/2017.

¹¹⁷ Tutti i Report sono pubblicati sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, al seguente indirizzo: <http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/immigrazione/focus-on/minori-stranieri/Pagine/Dati-minori-stranieri-non-accompagnati.aspx>.

¹¹⁸ Il Portale Integrazione Migranti (<http://www.integrazionemigranti.gov.it>).

¹¹⁹ Art. 42 T.U. Immigrazione.

iscritti¹²⁰. Sulla base dei dati raccolti nelle relazioni annuali, è stato realizzato un report sulle attività svolte, pubblicato sul sito istituzionale del MLPS¹²¹. Il report è articolato in tre parti, la prima offre una panoramica sugli enti iscritti alla Prima e alla Seconda sezione del Registro in relazione a variabili quali la forma giuridica, la distribuzione territoriale, l'ambito geografico di intervento, la tendenza ad aderire a reti - sia su base territoriale che tematica - e i settori di attività prevalenti. Inoltre, viene analizzata la propensione o meno a lavorare in partenariato sui singoli progetti e le caratteristiche dei rappresentanti legali in relazione a genere e nazionalità di provenienza. La seconda e la terza parte sono dedicate ai progetti realizzati rispettivamente dagli enti iscritti alla Prima e alla Seconda sezione, con approfondimenti sulla tipologia di attività realizzate, i fondi utilizzati, i beneficiari degli interventi e le risorse umane impiegate.

4 GOVERNANCE E POLITICHE RIORGANIZZATIVE

4.1 Digitalizzazione – Lavoro agile – Miglioramento dell'efficienza e della qualità dell'azione amministrativa

Nel corso del 2022 sono continuate le attività giuridico-amministrative volte alla costruzione di una disciplina del lavoro agile. In particolare, per le modalità di svolgimento del **lavoro agile** sono stati adottati diversi provvedimenti a cura della competente Direzione generale di questo Ministero.

Fino alla data del 31 marzo 2022, persistendo lo stato di emergenza per la crisi pandemica da Covid 19, l'Amministrazione ha promosso il ricorso allo *smart working*. A partire dal 1° aprile 2022 e fino al 30 giugno 2022 la disciplina del lavoro agile è stata definita con circolare n. 38/ 8 del 31/03/2022. Con tale documento veniva adottato un regime transitorio di lavoro agile, nel rispetto delle condizioni ex art. 1, c. 3, del DM dell'8 ottobre 2021 del Ministro per la Pubblica Amministrazione con previsione di un massimo di due giorni la settimana di lavoro in modalità agile. Successivamente a detta scadenza, con circolare n. 38/14 del 01/07/2022, a decorrere dall'11 luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, l'Amministrazione ha regolato il ricorso all'utilizzo del lavoro agile, in osservanza di quanto previsto dal CCNL Funzioni Centrali del 9 maggio 2022 e dal PIAO 2022-2024, approvato con Decreto Ministeriale n. 120 del 30 giugno 2022, prevedendo la possibilità per tutti i

¹²⁰ Ai sensi dell'articolo 54, comma 3, del D.P.R. n. 394 del 1999.

¹²¹ <https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/immigrazione/focus-on/registro-associazioni-ed-enti/Pagine/Relazione-annuale.aspx>

dipendenti, ad esclusione soltanto di quelli addetti alle attività che richiedono l'uso costante di strumentazioni non remotizzabili o a lavori svolti a turno, di svolgere la prestazione lavorativa al di fuori dei locali dell'amministrazione per un massimo due giorni a settimana. La medesima circolare ha inoltre previsto l'innalzamento di tale limite a tre giorni a settimana di lavoro agile per le seguenti specifiche categorie di lavoratori:

- lavoratori e lavoratrici con figli fino a 14 anni di età ovvero, senza limiti di età, con figli in condizioni di disabilità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104
- lavoratori e lavoratrici che necessitano di un tempo superiore a 2 ore per raggiungere la sede di lavoro dal proprio domicilio, ovvero se il domicilio si trova fuori regione;
- lavoratori e lavoratrici che presentano patologie certificate e che non usufruiscono dei permessi di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- lavoratori e lavoratrici che hanno un familiare convivente con patologie certificate e che non usufruiscono dei permessi di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- lavoratori e lavoratrici di età superiore a 60 anni;
- lavoratrici in gravidanza;

Particolare attenzione è stata riservata all'interno della citata circolare alle donne in gravidanza oltre il settimo mese di gestazione, che, dietro presentazione di certificazione medica, hanno inteso usufruire della flessibilità prevista dall'articolo 20 del d.lgs. n. 151/2001 che riconosce alla lavoratrice di proseguire la prestazione lavorativa durante l'8° mese di gestazione. In tale ipotesi si è infatti prevista la possibilità di usufruire di 5 giorni a settimana di lavoro agile. Infine, l'Amministrazione con nota circolare n. 38/16 dell'8.7.2022, a decorrere dall'11 luglio 2022 e fino al 31 ottobre 2022 ha autorizzato la prosecuzione del lavoro in modalità agile per 5 giorni a settimana per il personale in condizioni di fragilità che ne abbia fatto richiesta, in presenza dei presupposti di legge.

La prestazione lavorativa è stata resa con l'ausilio degli strumenti forniti dall'amministrazione (PC portatile e connessione da remoto).

La rendicontazione delle prestazioni svolte è avvenuta secondo le modalità concordate negli accordi di lavoro agile e nella relativa scheda di definizione degli obiettivi, con cadenza per lo più mensile.

Di seguito si riporta:

- percentuale del personale che ha prestato attività lavorativa in modalità agile nel 2022 (dati per trimestre).

Trimestre	Quota % lavoro agile
I trimestre	77%
II trimestre	76%
III trimestre	64%
IV trimestre	67%

- numero medio di giornate di lavoro agile fruite dai dipendenti nel 2022 (dati per trimestre).

Trimestre	Num. medio lavoro agile
I trimestre	32.9
II trimestre	20.64
III trimestre	20.8
IV trimestre	24.2

Il calcolo del personale e delle giornate prestate in lavoro agile è tratto dai sistemi informatici per la gestione delle presenze ad uso degli uffici di questo Ministero.

Sono proseguite nel 2022 le misure organizzative adottate negli scorsi esercizi finanziari per la realizzazione del lavoro agile, facendo riferimento ai requisiti essenziali che caratterizzano tale modalità di prestazione dell'attività lavorativa: la possibilità di delocalizzare le attività assegnate senza che sia necessaria la continua presenza fisica nella sede abituale di lavoro; la possibilità di utilizzare strumentazioni tecnologiche idonee allo svolgimento della prestazione lavorativa al di fuori della sede abituale di lavoro; l'autonomia operativa da parte del dipendente; la possibilità di organizzare l'esecuzione della prestazione lavorativa nel rispetto degli obiettivi prefissati; la possibilità di monitorare e valutare i risultati delle attività assegnate rispetto agli obiettivi programmati. Il processo di digitalizzazione già avviato dall'amministrazione e il rafforzamento dell'infrastruttura abilitante, avvenuta negli esercizi precedenti, ha consentito al personale di continuare ad accedere ai dati e utilizzare gli applicativi dalle postazioni di lavoro da remoto. Infatti già dal 2020 è stato avviato un ampio programma di fornitura di apparecchiature e sistemi informatici a supporto del lavoro al di fuori dalle sedi ministeriali. Tale programma prevedeva che la totalità del personale fosse in grado di raggiungere l'invarianza funzionale tra lavoro in sede o in

lavoro agile, utilizzando i medesimi strumenti informatici in entrambi i casi. Nel 2021 l'obiettivo poteva dirsi raggiunto e consolidato. Nel 2022 le attività di *provisioning* dei dispositivi – personal computer portatili, modem e schede telefoniche – hanno assunto la caratteristica di gestione ordinaria del parco macchine esistente e l'accesso alle strutture informatiche – attraverso lo strumento della scrivania virtuale – è avvenuto in modo indistinto dall'interno e dall'esterno delle strutture ministeriali, sia per i servizi interni, quali la intranet, i *repository* condivisi o la gestione documentale, sia per i servizi esterni, quali l'infrastruttura di videoconferenza o i servizi erogati da altre amministrazioni.

4.2 Interventi nell'ambito del Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza (PNRR)

Per contrastare gli effetti negativi della Pandemia da COVID-19, l'Unione Europea ha adottato uno strumento temporaneo denominato *Next Generation EU* del valore finanziario complessivo di oltre 800 miliardi di euro, nell'ambito del quale è collocato il dispositivo per la ripresa e resilienza (RRF) che rappresenta la fonte di finanziamento - mediante sovvenzioni e prestiti - dei **Piani Nazionali per la Ripresa e Resilienza (PNRR)**.

Il meccanismo prescelto è quello del programma *performance-based*, a gestione diretta della Commissione Europea, che si discosta quindi dai programmi dei fondi strutturali (tra i quali è annoverato il Fondo Sociale Europeo di cui è titolare anche il Ministero del lavoro e delle politiche sociali) che viceversa sono gestiti in modalità "condivisa" ("*shared*") e si identificano come programmi di spesa. Nell'ambito del Piano Nazionale per la Ripresa e resilienza dell'Italia – denominato Italia Domani - gli interventi a titolarità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali valgono complessivamente 7,25 miliardi di euro e sono costituiti da 4 Riforme (Piano Operativo Sociale, Riforma Anziani, Riforma delle politiche attive mediante la Garanzia per l'Occupabilità dei Lavoratori e Piano per il contrasto al lavoro sommerso) e da 8 Investimenti Programma Garanzia per l'occupabilità dei lavoratori, Percorsi di Duale, Interventi per il sostegno alla genitorialità e all'autosufficienza degli anziani e degli operatori sociali per contrastare il *burn out*; percorsi di autonomia per persone con disabilità; *housing first* e stazioni di posta; riqualificazione di insediamenti abusivi.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è l'amministrazione che si distingue per avere il più ampio spettro di interventi, spaziando dall'occupabilità e le competenze, all'inclusione fino alla legalità. Sotto il profilo della Governance, la novità dello strumento è riflessa nel Decreto-Legge 31 maggio 2021 n.77, convertito con modifiche dalla Legge 29 luglio 2021 n.108 "*Governance del Piano*

nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” che all’art. 8 ha individuato nella **Unità di Missione** la struttura che provvede al coordinamento della gestione, al monitoraggio e alla rendicontazione e controllo degli interventi e che rappresenta “il punto di contatto” con le amministrazioni di coordinamento per l’espletamento degli adempimenti stabiliti dal Regolamento UE n.241/2021 istitutivo del dispositivo di ripresa e resilienza (RRF).

L’Unità di missione agisce in raccordo con le direzioni/ANPAL per le materie di competenza, fatti salvi la rendicontazione e il controllo al fine di garantire l’indipendenza. L’unità ha altresì il compito di elaborare apposite analisi organizzative, volte a verificare l’efficienza del modello interno di *governance* del Ministero.

Al 31 marzo con riferimento a obiettivi e traguardi del primo trimestre e al 23 dicembre 2022, in anticipo rispetto alla tempistica richiesta, sono stati raggiunti tutti i traguardi e gli obiettivi di competenza, nonché le attività previste dagli Interim step. Successivamente è stata, altresì, superata la verifica di “*conseguimento in misura soddisfacente*”, cosiddetto “*Assessment*”, operata dalla Commissione europea nei mesi successivi al compimento degli interventi¹²².

Sotto il profilo dell’analisi organizzativa emerge come con il PNRR in un solo anno sono stati messi a terra interventi che, con i fondi strutturali, hanno richiesto un ciclo di programmazione, ossia 7 anni, e, in alcuni casi, sono ancora in corso.

Pur essendo il programma delineato nei risultati da raggiungere e nelle modalità di verifica (mediante i cosiddetti *Operational Arrangements*, accordi operativi sottoscritti a dicembre 2021), per le misure a titolarità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è stato necessario adottare in via preventiva “Note definitive “ dell’Unità di Missione, rispondenti all’esigenza di delineare esattamente il risultato da raggiungere/o la relativa modalità di “conteggio”, prevenendo ex ante problematiche di natura interpretativa, ad esempio sugli Ambiti Territoriali Sociali coinvolti. L’Unità di missione ha quindi predisposto e condiviso con la Commissione europea per il tramite del Ministero dell’Economia e finanze nel corso del primo semestre del 2022:

- Linee guida per il Duale;
- Nota definitiva GOL;
- Nota definitiva Percorsi di autonomia per persone con disabilità;
- Nota definitiva, Potenziamento CPI.

¹²² Come previsto dall’art. 24 comma 3 Reg UE 241/2021.

In particolare, nelle penultime due note è stata definita *ex ante* anche la modalità di calcolo dei *target* da raggiungere al 31 dicembre 2023. È stato, altresì, necessario predisporre i *format* di atti mediante i quali registrare le informazioni necessarie per il conseguimento degli obiettivi e provvedere alla rendicontazione. In parallelo alle attività collegate al conseguimento di Traguardi e Obiettivi e relativi Interim step, è stato necessario dotarsi di un Sistema di gestione e controllo che descriva *ex ante* tutti i processi relativi all'implementazione degli interventi a titolarità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e aventi come connotato comune la centralità delle persone. Conseguentemente si è provveduto a elaborare, distintamente per ciascun Investimento, i diversi *format* di convenzione per regolare i rapporti con il Soggetto attuatore (Regioni e Ambiti territoriali sociali) e la Direzione/ANPAL interessata.

Predisposte le convenzioni, è stato avviato il processo di firma e di conseguente approvazione mediante decreti dell'Unità di Missione, successivamente da questa inviati per il visto dell'UCB e alla registrazione della Corte dei Conti. Al termine, complessivamente per tutti gli investimenti, saranno oltre 2000 le convenzioni sottoscritte e oltre 200 i relativi decreti. L'Unità di Missione ha infine provveduto ad elaborare i *format* per la richiesta dell'anticipo e alla conseguente erogazione degli importi in corrispondenza di ogni convenzione.

Con il contributo di Regioni, Guardia di Finanza e Ispettorato del lavoro, per l'intervento Garanzia per l'Occupabilità dei lavoratori, che rappresenta finanziariamente oltre la metà delle risorse assegnate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è stato predisposto uno specifico Documento di analisi. Il documento, diffuso a tutto il territorio, oltre a delineare il quadro giuridico in tema di frodi e doppio finanziamento, ha individuato delle *best practices*, tra queste l'effettuazione di controlli in itinere e le verifiche di soddisfacimento da parte delle persone beneficiarie della formazione.

Con Delibera del Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti n.272 del 10 novembre 2021 è stato istituito presso la Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato il Collegio del controllo concomitante, per l'esercizio dell'attività di controllo concomitante¹²³ anche sull'attuazione del PNRR.

Per l'annualità 2022 la Corte ha campionato gli interventi M5C1 Potenziamento CPI e M5C2 Percorsi di autonomia per persone con disabilità, Housing First e Stazioni di Posta. I rapporti conclusivi non hanno segnalato criticità. Viceversa, con riferimento al controllo di gestione, che per

¹²³ Prevista dall'art.22 del d.l.16 luglio 2020 n.76, convertito con modificazioni nella legge 11 settembre 2020 n.120.

le peculiarità del PNRR trova il suo riferimento normativo nel D.L. 77/2021 art,7 comma 7, per l'annualità 2022 la Corte dei Conti ha campionato gli interventi M5C2 volti a sostenere le capacità genitoriali e a supportare le famiglie i bambini in condizioni di vulnerabilità e l'intervento volto alla riqualificazione degli insediamenti abusivi. Anche per questi interventi la Corte non ha rilevato criticità, raccomandando di potenziare l'attività di accompagnamento al territorio, in particolare Comuni, per la messa a terra dei progetti.

Si rileva, infine, che l'Unità di Missione di questa Amministrazione ha rispettato la tempistica indicata per la rendicontazione, caricando nel sistema ReGIS - nei tempi anticipati richiesti - anche tutte le relative prove documentali, cosiddette *evidence*.

4.3 Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO)

Il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) - introdotto dall'articolo 6 del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2021, n. 113, è il documento unico di programmazione e governance che assorbe, come previsto dal DPR 24 giugno 2022, n. 81, molti dei documenti di programmazione che finora le amministrazioni pubbliche erano tenute a predisporre annualmente: performance, fabbisogni del personale, parità di genere, lavoro agile, anticorruzione.

L'introduzione del PIAO è finalizzata a rappresentare una visione integrata e unitaria dei diversi ambiti di programmazione dell'Amministrazione. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha pertanto provveduto a redigere il PIAO secondo il termine stabilito del 30 giugno 2022 e con DM n. 120 del 30 giugno 2022, registrato dalla CdC il 23 settembre 2022 al n. 2546, è stato adottato, il PIAO 2022-2024.

Nel PIAO sono confluiti diversi strumenti di programmazione (Piano della performance, Pola, Piano delle azioni positive ecc.) che, fino ad oggi, godevano di una propria autonomia quanto a tempistiche, contenuti e norme di riferimento.

Gli obiettivi di Performance del Ministero nel prossimo triennio, sono stati individuati tramite un processo di programmazione strategica, che si basa sulle priorità politiche individuate nell'Atto di indirizzo dell'on.le Ministro del 1 dicembre 2021. Gli obiettivi di miglioramento dell'Amministrazione sono di seguito riportati:

- **OBIETTIVI DI *CAPACITY BUILDING*** | Potenziamento dell'organizzazione e rafforzamento dell'azione amministrativa, ad esempio attraverso: ▪ Potenziamento ed efficiente gestione delle risorse umane e finanziarie, anche con riferimento all' assetto logistico ▪ Coordinamento degli uffici e delle attività di competenza del Ministero volto ad assicurare l'unità e la continuità amministrativa.
- **OBIETTIVI VERSO GLI *STAKEHOLDER* ESTERNI**
- **OBIETTIVI DI SEMPLIFICAZIONE** | Revisione e reingegnerizzazione dei procedimenti amministrativi e dei processi, attraverso: ▪ Adozione di un modello organizzativo efficiente, flessibile e adattivo ▪ Integrazione negli ecosistemi di appartenenza per una maggiore cooperazione.
- **OBIETTIVI DI DIGITALIZZAZIONE** | Creazione di un ambiente di lavoro moderno e digitale all'interno dell'Amministrazione, attraverso: ▪ Adozione di strumenti e metodologie all'avanguardia ▪ Organizzazione di percorsi di apprendimento e aggiornamento continuo.
- **OBIETTIVI DI PIENA ACCESSIBILITÀ** | Ridisegno dei servizi offerti dal Dicastero, declinandoli su: ▪ Promozione della piena accessibilità fisica (es. accesso fisico facilitato per il rilascio dei badge, rivisitazione degli spazi interni) ▪ Proseguimento del percorso verso l'accessibilità digitale, che punta alla cittadinanza digitale e alla creazione di un ecosistema in ambito *welfare*.
- **OBIETTIVI PER FAVORIRE LE PARI OPPORTUNITÀ E L'EQUILIBRIO DI GENERE** | Perseguimento di obiettivi che aiutino il *gender mainstreaming* e l'inclusione, quali: ▪ Obiettivi della parità salariale a parità di mansioni e azioni tese alla rimozione del gender pay gap in ambito pubblico e privato ▪ Politiche di gestione delle differenze di genere e di tutela della maternità.

B) ADEGUAMENTI NORMATIVI E AMMINISTRATIVI

Nel 2022 è stato completato il processo di **riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali** avviato nel 2021 con l'entrata in vigore del DPCM del 24 giugno 2021, n. 140, con il quale sono state apportate modifiche al "*Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali*" di cui al DPR 15 marzo 2017, n. 57.

La configurazione organizzativa di questa Amministrazione, ai sensi del decreto legislativo n. 300 del 30/07/1999 prevede l'ufficio del Segretariato generale, nonché le strutture costituite da Direzioni Generali. Prima dell'entrata in vigore del DPCM del 24 giugno 2021, n. 140 il Ministero era organizzato in un Segretariato generale, otto direzioni generali, un posto funzione dirigenziale di livello generale per i compiti di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ai sensi della legge n. 190/2012, nonché da due posti funzione di dirigenziale di livello generale da conferire ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, cinquanta posti funzione di livello dirigenziale non generale, di cui sette incardinati presso gli uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sei presso il Segretariato generale e trentasette presso le direzioni generali. Dopo l'entrata in vigore del predetto DPCM il Ministero è organizzato, oltre che in un Segretariato generale, in dieci direzioni generali, un posto di funzione dirigenziale di livello generale da conferire ai sensi dell'art. 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, cinquantuno uffici di livello dirigenziale non generale, di cui sei incardinati presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro, cinque presso il Segretariato generale e quaranta presso le direzioni generali, oltre agli uffici dei Sottosegretari di Stato e dell'Organismo Indipendente di Valutazione della performance (OIV).

Con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 25 gennaio 2022, n. 13 sono state individuate le unità organizzative di livello dirigenziale non generale nell'ambito del Segretariato generale e delle Direzioni generali del Ministero, definendone i relativi compiti.

Si segnala inoltre che, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 11 ottobre 2021, registrato dalla Corte dei Conti il 9 novembre 2021 al n. 2787, è stata istituita¹²⁴, nell'ambito del Segretariato generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'**Unità di missione** di livello dirigenziale generale, in posizione di indipendenza funzionale, per il coordinamento delle attività di gestione degli interventi previsti nel PNRR a titolarità del Ministero, nonché per il loro monitoraggio, rendicontazione e controllo, con durata fino al completamento dell'attuazione dei predetti interventi e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2026.


Tale Unità oltre alla realizzazione dei compiti ad essa assegnati provvede – per i compiti di competenza - al supporto nell'attuazione degli obiettivi del Dicastero.

¹²⁴ Ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è l'amministrazione che si distingue per avere il più ampio spettro di interventi, spaziando dall'occupabilità e le competenze, all'inclusione fino alla legalità. Sotto il profilo della Governance, la novità dello strumento è riflessa nel Decreto-Legge 31 maggio 2021 n.77, convertito con modifiche dalla Legge 29 luglio 2021 n.108 *"Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"* che all'art. 8 ha individuato nella Unità di Missione la struttura che provvede al coordinamento della gestione, al monitoraggio e alla rendicontazione e controllo degli interventi e che rappresenta "il punto di contatto" con le amministrazioni di coordinamento per l'espletamento degli adempimenti stabiliti dal Regolamento UE n.241/2021 istitutivo del dispositivo di ripresa e resilienza (RRF).

L'Unità di missione si è insediata nel mese di gennaio 2022, più precisamente il Direttore generale e 17 funzionari, cui si è aggiunta una persona di segreteria nel mese di aprile ed infine a giugno due dei dirigenti di seconda fascia, avendo il dirigente dell'Ufficio di coordinamento della gestione rinunciato all'incarico. Nel corso del 2022 gli uffici hanno quindi operato in carenza di organico.

Di seguito si riporta l'attuale Organigramma del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.



C) MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE

Nel 2022 l'Amministrazione, tenuto conto della nuova struttura organizzativa, ha continuato a porre in essere misure mirate alla ricostituzione e al potenziamento dei contingenti di organico attraverso politiche di reclutamento del personale, ai fini della crescita dell'efficienza dell'organizzazione e dell'azione amministrativa, nel rispetto del quadro normativo in materia di assunzioni personale, nonché mediante procedure di stabilizzazione del personale non di ruolo. La fine dello stato di emergenza per la crisi pandemica da COVID-19 ha, inoltre, consentito la conclusione delle procedure concorsuali a cui il Ministero aveva aderito negli anni precedenti e che erano sospesi a causa della nota emergenza pandemica e l'assunzione di quasi tutti i vincitori.

Nel dettaglio, in relazione alle risorse finanziarie autorizzate disponibili e nel rispetto dei vincoli assunzionali vigenti in materia, nel corso del 2022 sono state portate a termine dalla *Direzione generale per le politiche del personale e l'innovazione organizzativa* procedure di reclutamento mediante le seguenti modalità:

- procedure di mobilità ex art. 30, d.lgs. n.165/2001;
- procedure concorsuali;
- scorrimento graduatorie vigenti.

Inoltre, con il Piano triennale del fabbisogno del personale (PTFP) delineato per il triennio 2022-2024 – confluito nel PIAO 2022-2024, adottato con DM n. 120 del 30 giugno 2022 - è stato pianificato un programma di reclutamento volto al rafforzamento di determinati ambiti secondo gli obiettivi di Governo, le cui peculiarità richiedono anche figure professionali con elevate competenze, in linea con quanto introdotto dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*", e dalla legge 19 giugno 2019, n. 56 recante "*Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo*". Nell'ambito del predetto Piano, in considerazione delle risorse finanziarie disponibili per l'anno 2022 a titolo di facoltà ordinarie, è stato individuato, nei limiti della dotazione organica, un piano di reclutamento che prevede l'assunzione di complessive n. 40 unità di personale (dirigenti e aree funzionali).

DOTAZIONE ORGANICA E PERSONALE IN SERVIZIO*

	Dotazione organica ¹		Personale in servizio*		di cui assunti nell'anno		Personale in comando da altre Amministrazioni	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
Personale dirigente								
I fascia	12 ²	12 ³	11	11 ⁴	-	-	-	-
II fascia	51	51	44 ⁵	44 ⁶	3	4	5	4
Totale dirigenti	63	63	55	55	3	4	5	4
Personale non dirigente								
Area III	670	670	384	517	-	165	15	21
Area II	442	442	298	283	-	7	11	6
Area I	22	22	14	14	-	-	-	-
Altro (specificare)								
Totale personale non dirigente	1.134	1.134	696	814		172	26	27

*Escluso il personale in comando da altre Amministrazioni e tenendo conto delle peculiarità delle Amministrazioni

Dotazione organica

¹ DPR 15 marzo 2017, n. 57 come modificata con DPCM 26 giugno 2021 n. 140.

² Non compresi n. 9 posti fuori ruolo presso gli enti previdenziali vigilati, di cui 4 coperti.

³ Non compresi n. 9 posti fuori ruolo presso gli enti previdenziali vigilati, di cui 3 coperti.

Personale in servizio

⁴ Non compresi n. 2 fuori ruolo per incarico presso le agenzie vigilate (INL e ANPAL).

⁵ di cui n. 4 comandati presso altre Amministrazioni e n. 1 in distacco per incarico U.E.

⁶ di cui n. 6 comandati presso altre Amministrazioni e n. 1 in distacco per incarico U.E.

A conclusione della presente disamina si rammenta che questo Dicastero progetta, realizza e coordina interventi di politica del lavoro e sviluppo dell'occupazione, di tutela del lavoro e adeguatezza del sistema previdenziale, di politiche sociali.

Le principali aree in cui il Ministero svolge le proprie funzioni sono:

- **verifica dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali;**
- **applicazione e il monitoraggio sull'attuazione della legislazione attinente alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;**

- funzioni di indirizzo in materia di **politiche attive per il lavoro** e concernenti la Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro;
- definizione della **disciplina degli ammortizzatori sociali**, dei trattamenti d'integrazione salariale, dell'assicurazione sociale per l'impiego, dei trattamenti di disoccupazione e mobilità e dei relativi aspetti contributivi;
- **attuazione delle politiche previdenziali e assicurative;**
- **politiche per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale;** attività di coordinamento e applicazione della normativa sulle prestazioni assistenziali erogate dagli enti previdenziali, con particolare riferimento alla pensione, all'assegno sociale e trattamenti di invalidità; attuazione del reddito di cittadinanza e della pensione di cittadinanza, definizione delle politiche per l'infanzia e l'adolescenza nonché per la tutela dei minori e il contrasto al lavoro minorile;
- **politiche d'integrazione e quelle rivolte all'immigrazione;** programmazione dei flussi, gestione e monitoraggio delle quote di ingresso dei lavoratori stranieri; coordinamento delle attività relative alla tutela dei minori stranieri;
- **promozione e sostegno delle attività svolte dai soggetti del terzo settore e quelle a favore dell'impresa sociale.**

Marina Elvira Calderone



PRIORITÀ POLITICHE	Obiettivi specifici triennali	Indicatori ob. specifici	Tipologia	Target 2022	Consuntivo 2022
1. POLITICHE DEL LAVORO E PREVIDENZIALI	<p>Obiettivo specifico 1 - Ripresa e resilienza a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19: riforma ammortizzatori sociali e politiche attive del lavoro. Sviluppo attuazione del reddito di cittadinanza</p> <p>Obiettivo specifico 2 - Rafforzamento delle tutele e dei diritti dei lavoratori, delle politiche previdenziali e delle politiche di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali anche attraverso l'aggiornamento e il riordino della disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.</p>	1) Numero dei provvedimenti di regolazione e di interpretazione della riforma degli ammortizzatori sociali in funzione dell'universalizzazione	efficacia	>=90	>=90
		2) Numero di nuclei beneficiari nell'anno del reddito di cittadinanza	outcome	1750000,0	1.685.161,0
		3) Provvedimenti attuativi della normativa comunitaria e nazionale atti a finanziare il consolidamento e l'implementazione dell'offerta formativa	outcome	80,0	80,0
2. ATTUAZIONE DEL REDDITO DI CITTADINANZA	<p>Obiettivo specifico 1 - Ripresa e resilienza a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19: riforma ammortizzatori sociali e politiche attive del lavoro. Sviluppo attuazione del reddito di cittadinanza</p>	1) Attività di vigilanza sull'applicazione della normativa previdenziale nazionale, internazionale ed europea, nonché sugli enti privati di previdenza obbligatoria	output	100,0	100,0
		2) Analisi tecnica ed elaborazione di provvedimenti per la regolazione e l'interpretazione della disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro	efficacia	100,0	100,0
		3) Analisi tecnica ed elaborazione di provvedimenti per la regolazione ed interpretazione della disciplina dei rapporti di lavoro e della tutela dei diritti	efficacia	100,0	100,0
3. POLITICHE SOCIALI	<p>Obiettivo specifico 1 - Ripresa e resilienza a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19: riforma ammortizzatori sociali e politiche attive del lavoro. Sviluppo attuazione del reddito di cittadinanza</p> <p>Obiettivo specifico 3 - Promozione dell'economia sociale. Contrasto alle disuguaglianze e agli squilibri socio-economici, territoriali e di genere, per uno sviluppo inclusivo e sostenibile. Promozione inclusione socio-lavorativa dei migranti</p>	1) Numero di nuclei beneficiari nell'anno del reddito di cittadinanza	outcome	1750000	1.685.161
		1) Realizzazione delle misure di sostegno a favore degli Enti del Terzo Settore	risultato	42400	56697
		2) Predispensione degli atti di regolazione finalizzati all'approvazione dei LEPS (ambiti di intervento indicati all'art. 22 co. 2 della L. 338/2000)	outcome	30%	40%
4. GOVERNANCE E POLITICHE TRASVERSALI	<p>Obiettivo specifico 4 - Miglioramento dell'efficienza e della qualità dell'azione amministrativa, anche attraverso la promozione della semplificazione. Implementazione ed attuazione della trasformazione digitale e della piena accessibilità dell'Amministrazione. Promozione delle pari opportunità e del bilancio di genere. Prevenzione del contrasto alla corruzione e attuazione della trasparenza secondo i contenuti del PTPC 2022/2024</p>	2) Interventi di inclusione sociolavorativa attivati di particolare rilievo strategico e finanziario	efficacia	4	6
		1) Attuazione della riorganizzazione	risultato	100%	100%
		3) Componenti digitali sviluppate	risultato	100%	100%
			numero	9	9

DIREZIONI	PRIORITA' POLITICHE	INDICATORI Obiettivi Annuali Individuali e di attività istituzionale	TIPOLOGIA	TARGET 2022	CONSUNTIVO
D.G. dell'innovazione tecnologica, delle risorse strumentali e della comunicazione	4. GOVERNANCE E POLITICHE TRASVERSALI	Interoperabilità dei sistemi informatici coinvolti: numero messaggi scambiati	NUMERICO	26.000	26.000
		Componenti digitali sviluppate	NUMERICO	9	9
		Disponibilità e accessibilità delle sedi	NUMERICO	2	2
		Percentuale di servizi full digital	PERCENTUALE	30%	30%
D.G. dell'immigrazione e delle politiche di integrazione	1. POLITICHE DEL LAVORO E PREVIDENZIALI 3. POLITICHE SOCIALI	Interventi di inclusione socio-lavorativa attività di particolare rilievo strategico e finanziario	EFFICACIA	4	6
		Pareri sui percorsi di integrazione dei MSNA (Minori stranieri non accompagnati) ai fini della conversione del permesso di soggiorno al compimento della maggiore età (art.32 d.lgs.286/1998)	EFFICACIA	1500 (con presenza di 20089 MSNA al 30.12.2022)	2.389
		Informatizzazione dell'archivio del Registro degli enti e associazioni che svolgono attività in favore dei migranti (art. 42 TU Immigrazione) e degli adempimenti relativi alla raccolta delle relazioni annuali da parte degli enti e associazioni iscritte	EFFICACIA	90%	94,80%
		Utilizzo delle risorse finanziarie assegnate con il Fondo Politiche Migratorie (cap. 3783)	EFFICACIA	98%	99,83%
D.G. degli ammortizzatori sociali	3. POLITICHE SOCIALI	Attività di reportistica e monitoraggio in materia di sfruttamento lavorativo	EFFICACIA	5	
		Numero dei provvedimenti di regolazione e di interpretazione della riforma degli ammortizzatori sociali in funzione della universalizzazione	EFFICACIA	>=90	90,00%

	Attività di autorizzazione dei trattamenti di integrazione salariale	OUTPUT	100	100
	Numero dei provvedimenti di sostegno al reddito	OUTCOME	>=90	90
D.G. dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali				
1. POLITICHE DEL LAVORO E PREVIDENZIALI				
	Atti di regolazione e di interpretazione della disciplian dei rapporti di lavoro, della tutela dei diritti anche per favorire la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e ad assicurare il ripstto e la promozione delle pari opportunità	RISULTATO	100	100
	Elaborazione di provvedimenti, regolazione e interpretazione della disciplian dei rapporti di lavoro	EFFICACIA	100	100
	Analisi ed elaborazione tecnica per assicurare il recepimento delle direttive comunitarie e degli strumenti internazionali nelle diverse materie di competenza della DG	EFFICACIA	100	100
	Adozione di provvedimenti di competenza della DG in materia di rappresentatività sindacale, contrattazione collettiva e costo del lavoro	EFFICACIA	100	100
	Riunioni finalizzate alla mediazione con le parti sociali per la gestione e la soluzione di vertenze collettive in occasione di crisi occupazionali e di scioperi nei servizi pubblici essenziali	EFFICACIA	100	100
D.G. del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese				
3. POLITICHE SOCIALI				
	Percentuale degli enti iscritti trasmigrati verificata dall'Ufficio statale dei RUNTS	OUTPUT	100	100
	Incontri e tavoli con enti territoriali e con stakeholders di riferimento	OUTPUT	>= 9	37
	Realizzazione delle misure di sostegno a favore degli Enti del Terzo Settore	OUTPUT	42.400	56.697
	Realizzazione delle misure previste in materi di trasparenza e anticorruzione	OUTPUT	100	100

Risorse finanziarie impegnate	EFFICACIA	99	95
D.G. per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale			
2. ATTUAZIONE DEL REDDITO DI CITTADINANZA			
3. POLITICHE SOCIALI			
Ambiti territoriali che alimentano il sistema informativo dell'offerta dei servizi sociali (SIOSS)	OUTCOME	80	81,50%
Percentuale di nuclei beneficiari del RdC assegnati ai Comuni per i quali è stato avviato il percorso di accompagnamento	OUTCOME	50	36,50%
Realizzazione del cruscotto monitoraggio dati RdC	OUTCOME	90	95,00%
Numero di nuclei beneficiari nell'anno del Reddito di cittadinanza	OUTCOME	1.750.000	1.685.161
Provvedimenti attuativi dei livelli essenziali delle prestazioni sociali	OUTCOME	2	2
Percentuale di utilizzo dei Fondi nazionali	OUTCOME	90	100
4. GOVERNANCE E POLITICHE TRASVERSALI			
Grado di informatizzazione dei flussi documentali per la ripartizione dei fondi FNA, FNPS, Dopo di Noi	OUTCOME	90	90
D.G. per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio - Ufficio Procedimenti Disciplinari			
Realizzazione delle attività programmate	OUTPUT	100	100
Grado di copertura delle attività formative dedicate al personale	OUTPUT	30	100%
Grado di realizzazione delle attività di conciliazione vita - lavoro	OUTPUT	80	80
D.G. per le politiche previdenziali e assicurative			
1. POLITICHE DEL LAVORO E PREVIDENZIALI			
Attività di vigilanza giuridica e tecnico contabile sugli enti di previdenza pubblici e privati	OUTPUT	100	100
Attività di vigilanza sull'ordinamento e sulla gestione finanziario - contabile degli Istituti di Patronato e di assistenza sociale	OUTPUT	100	100
Attività di analisi dei dati raccolti in merito all'attuale situazione previdenziale	OUTPUT	100	100

	Attività di vigilanza sull'applicazione della normativa previdenziale nazionale, internazionale ed europea nonché degli enti di previdenza obbligatoria privati	OUTPUT	100	100
	Attività di vigilanza giuridica e tecnico contabile sugli Enti di previdenza pubblici e privati	OUTPUT	100	100
Segretariato				
	4. GOVERNANCE E POLITICHE TRASVERSALI			
	Realizzazione delle attività contabili	OUTPUT	100	100
	Realizzazione delle attività di coordinamento	OUTPUT	100	100
	Atti tesi al coordinamento per la predisposizione del PIAO	OUTPUT	100	100
	Attività di coordinamento dei rappresentanti del Ministero presso gli organismi collegiali	OUTPUT	2	2
	Tempestività dei pagamenti	OUTPUT	<= 10	27,51%
	Tempestività d'nell'adozione degli adempimenti relativi al ciclo della performance	OUTPUT	100	100
	Tempestività nell'adozione degli adempimenti previsti dalla legge n. 234/2012	OUTPUT	100	100
	Note tecniche e rapporti statistici	OUTPUT	30	30
UNITA' DI MISSIONE PNRR	Elaborazione di relazioni sullo stato di avanzamento degli interventi	OUTPUT	100	100
D.G. delle politiche attive del lavoro				
	1. POLITICHE DEL LAVORO E PREVIDENZIALI			
	Atti prodotti in relazione alle attività istituzionali di competenza	OUTPUT	100	100
	Provvedimenti ed attività in materia di formazione	OUTPUT	100	100

	Numero di atti in relazione all'attività di vigilanza di competenza, espresso in percentuale	EFFICIENZA	100	100
	Rapporti di audit	OUTPUT	100	100
	Monitoraggio ed elaborazione dei dati concernenti le politiche occupazionali e del lavoro	OUTPUT	4	4
	Atti prodotti in relazione alle attività istituzionali di competenza	OUTPUT	100	100
D.G. per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro				
1. POLITICHE DEL LAVORO E PREVIDENZIALI				
	Attività di verifica sull'attuazione della disciplina sulla tutela dei lavoratori	EFFICACIA	100	100
	Attività di comunicazione tesa alla diffusione e al potenziamento della cultura della legalità nei luoghi di lavoro	EFFICACIA	5	5
	Analisi tecnica ed elaborazione di provvedimenti per la regolazione e l'interpretazione della disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro	EFFICACIA	100	100
	Attività di promozione e diffusione degli strumenti di prevenzione e delle buone prassi per rafforzare la cultura della prevenzione nei luoghi di lavoro	EFFICACIA	100	100
	Gestione delle attività volte alla predisposizione degli atti amministrativi e contabili, finalizzati al trasferimento delle risorse destinate all'INAIL, sulla base delle previsioni di legge	RISULTATO	100	100

CDR	MISSIONE	PRIORITA' POLITICHE	Stanziam. iniziali c/competenza	Stanziam. iniziali c/cassa	Stanziam. definitivi c/competenza	Stanziam. definitivi c/cassa
DG PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE	025- POLITICHE PREVIDENZIALI	1. Politiche per il lavoro e previdenziali	95.507.035.163,00 €	95.502.735.163,00 €	100.461.464.956,00 €	100.366.136.058,82 €
DG PER LA LOTTA ALLA POVERTA' E PER LA PROG. SOC.	024 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 3. Politiche sociali	2. Attuazione del reddito di cittadinanza 3. Politiche sociali	48.953.694.138,00 €	48.953.694.138,00 €	53.898.613.974,00 €	53.898.670.413,82 €
DG DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI	026 - POLITICHE PER IL LAVORO	1. Politiche per il lavoro e previdenziali	14.925.768.179,00 €	15.424.487.988,00 €	19.744.730.374,00 €	20.037.641.300,45 €
SEGRETARIATO GENERALE	026 - POLITICHE PER IL LAVORO	4. Governance e riorganizzazione del Ministero	414.676.270,00 €	414.676.270,00 €	479.441.857,00 €	483.423.529,46 €
DG DEL TERZO SETTORE E DELLA RESPONSABILITA' SOC. IMPRESE	024 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3. Politiche sociali	106.340.045,00 €	106.340.045,00 €	542.919.188,00 €	676.896.443,30 €
DG DEI RAPPORTI DI LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI	026 - POLITICHE PER IL LAVORO	1. Politiche per il lavoro e previdenziali	67.917.032,00 €	67.917.032,00 €	69.359.337,00 €	105.411.440,20 €
GABINETTO E UDC	032 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	4. Governance e riorganizzazione del Ministero	66.409.718,00 €	66.409.718,00 €	15.934.490,00 €	16.168.898,47 €
DG DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, DELLE RISORSE STRUMENTALI E DELLA COMUNICAZIONE	026 - POLITICHE PER IL LAVORO	1. Politiche per il lavoro e previdenziali 3. Politiche sociali 4. Governance e riorganizzazione del Ministero	47.065.748,00 €	47.065.748,00 €	48.950.481,00 €	62.216.647,57 €
DG PER LE POLITICHE DEL PERSONALE E L'INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA	032 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	4. Governance e riorganizzazione del Ministero	20.442.638,00 €	20.099.634,00 €	23.465.454,00 €	23.376.182,09 €
DG DELLE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO	026 - POLITICHE PER IL LAVORO	1. Politiche per il lavoro e previdenziali	1.069.743.317,00 €	1.069.743.217,00 €	1.056.748.662,00 €	1.162.749.880,24 €
DG PER LA SALUTE E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	026 - POLITICHE PER IL LAVORO	1. Politiche per il lavoro e previdenziali	1.320.872.488,00 €	1.320.872.488,00 €	1.399.514.024,00 €	1.399.525.521,10 €
DG DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE	027 - Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	1. Politiche del lavoro e previdenziali 3. Politiche sociali	12.858.615,00 €	12.858.615,00 €	14.657.172,00 €	17.660.457,69 €
TOTALE			162.512.823.351,00 €	163.006.900.056,00 €	177.717.677.343,00 €	178.249.876.773,21 €



191640050370